



Ordine del Giorno del 4/8/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

14

del

4-8-2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA UTILIZZARE NELLE MANSIONI DI "OPERATORE DI ESERCIZIO". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

ALLEGATI:

- Graduatoria selezione conducenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pemesso che:

- con deliberazione n° 30 del 30/3/2004 si stabiliva l'indizione di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei, da utilizzare nelle mansioni di "Operatore di Esercizio", dalla quale attingere per assunzioni del personale necessario a garantire la regolarità dell'esercizio giornaliero dei servizi;
- con il medesimo atto si stabiliva che le assunzioni si sarebbero potute attuare, in via congiunta o alternativa, nelle seguenti due forme:
 - a) con "Contratto d'inserimento" della durata di 18 mesi, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n° 276/2003, a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 121 del CCNL 27/11/2000;
 - b) con "Contratto a tempo indeterminato" a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 140 del CCNL 27/11/2000;
- la Commissione Esaminatrice, nominata con nota del Presidente AMAT prot. 22075 del 11/11/2004, al fine di sottoporre gli oltre 2000 candidati alle due prove d'esame prescritte nel predetto avviso pubblico, avviava i propri lavori in data 16/11/2004;
- con nota del 19/07/2005, prot. 15623, il Presidente della Commissione Esaminatrice trasmetteva la graduatoria finale di merito (all. 1), come risultante al termine dell'esame di tutti i candidati ammessi;

- con successiva nota del 02/08/2005, prot. 16347, la Commissione integrava la predetta graduatoria con un candidato che, avendo mancato di comunicare nelle dovute forme il mutamento del proprio domicilio, non era stato raggiunto dalla convocazione per la prova teorica;
- dopo l'avvio delle operazioni di selezione, in data 18/11/2004, veniva sottoscritto tra associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali il C.C.N.L. autoferrotranvieri 2004/2007, trasmesso con circolare ASSTRA n° 46 del 27/01/2005;
- oltre agli adeguamenti salariali relativi al periodo di vigenza, il nuovo Contratto Nazionale degli autoferrotranvieri all'art. 2 ha regolamentato la "costituzione del rapporto di lavoro", recependo ed integrando le tipologie contrattuali introdotte dal D.Lgs. n° 276/03;
- in particolare, la nuova normativa contrattuale ha introdotto elementi di differenziazione rispetto a quanto precedentemente stabilito con l'avviso di selezione pubblica, ed in particolare:
 - parametro retributivo di accesso per i contratti di inserimento/reinserimento ridotto di soli 6 punti per gli operatori di esercizio (134 anziché 140), mentre il bando indicava parametro 121;
 - periodo di prova pari a 6 settimane per i contratti di inserimento/reinserimento, mentre il bando indicava due mesi;
 - obbligo di una formazione teorica non inferiore a 40 ore per ogni addetto;
- alla luce delle suddette innovazioni, il "*contratto di inserimento/reinserimento*" non offre più quegli iniziali margini di risparmio che avevano indotto l'Azienda a contemplarlo come possibile forma di assunzione. Dal punto di vista retributivo, infatti, la principale ragione di convenienza della forma di assunzione con "Contratto di inserimento", risiedeva nella possibilità di assegnare ai nuovi assunti, per un periodo predeterminato, un parametro retributivo di ingresso pari a 121, contro quello ordinario pari a 140. La modifica contrattuale intervenuta con la stipulazione del C.C.N.L. del 18/11/2004, che ha portato da 121 a 134 il parametro retributivo iniziale, ha fortemente ridotto il risparmio conseguibile nell'ammontare delle retribuzioni da corrispondere. Relativamente ai benefici previsti in termini di contribuzione previdenziale e di premi assicurativi, dopo la riforma operata nella materia dei contratti flessibili, le riduzioni contributive spettano alle sole assunzioni di soggetti cosiddetti "svantaggiati" che, da una sommaria verifica eseguita dal Direttore Tecnico, in relazione alle funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice dal medesimo svolte, sembrano attestarsi su un numero piuttosto contenuto. Inoltre, qualora si attivassero i contratti di inserimento/reinserimento si porrebbe per l'Azienda la necessità di strutturarsi in maniera tale da far fronte all'obbligo della formazione dei nuovi assunti, con conseguenti ulteriori oneri economici, sia in termini di ore non lavorate per addetto che in termini di costi relativi allo svolgimento dell'attività di formazione prevista;
- per le ragioni esposte, tenuto conto della estensione dell'avviso pubblico che consente di ricorrere all'una o all'altra delle due forme di assunzione ivi previste, ovvero ad entrambe

(solo caso, questo, in cui scatterebbe il meccanismo ivi indicato di 1 assunzione a tempo indeterminato ogni 3 con contratto di inserimento), si ritiene oggettivamente più rispondente la formula delle assunzioni a "*Tempo indeterminato*", da attuarsi scorrendo progressivamente e fedelmente la graduatoria finale di merito, fino al soddisfacimento del fabbisogno aziendale di addetti in possesso del profilo di "Operatore di Esercizio".

IL Consiglio di amministrazione, sulla scorta delle premesse di cui sopra e dello Statuto Sociale, dopo aver esaminato tutti gli elementi riportati negli atti acclusi, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare l'allegata graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione di addetti nel profilo di "Operatore di esercizio" indetta in data 31.3.2004, trasmessa dal Presidente della Commissione esaminatrice con nota prot. 15623 del 19.7.2005, così come integrata con nota prot. 16347 del 2.8.2005.
2. Di dare mandato al Presidente a procedere gradualmente alla copertura delle vacanze organiche, secondo necessità aziendali.

N° 14 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 14 del 04.08.2005

OGGETTO

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA UTILIZZARE NELLE MANSIONI DI "OPERATORE DI ESERCIZIO". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

>>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 04 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 9.45 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	(ass.)
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	(ass.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione n° 30 del 30/3/2004 si stabiliva l'indizione di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei, da utilizzare nelle mansioni di "*Operatore di Esercizio*", dalla quale attingere per assunzioni del personale necessario a garantire la regolarità dell'esercizio giornaliero dei servizi;
- con il medesimo atto si stabiliva che le assunzioni si sarebbero potute attuare, in via congiunta o alternativa, nelle seguenti due forme:
 - a) con "*Contratto d'inserimento*" della durata di 18 mesi, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n° 276/2003, a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 121 del CCNL 27/11/2000;
 - b) con "*Contratto a tempo indeterminato*" a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 140 del CCNL 27/11/2000;
- la Commissione Esaminatrice, nominata con nota del Presidente AMAT prot. 22075 del 11/11/2004, al fine di sottoporre gli oltre 2000 candidati alle due prove d'esame prescritte nel predetto avviso pubblico, avviava i propri lavori in data 16/11/2004;
- con nota del 19/07/2005, prot. 15623, il Presidente della Commissione Esaminatrice trasmetteva la graduatoria finale di merito (all. 1), come risultante al termine dell'esame di tutti i candidati ammessi;
- con successiva nota del 02/08/2005, prot. 16347, la Commissione integrava la predetta graduatoria con un candidato che, avendo mancato di comunicare nelle dovute forme il mutamento del proprio domicilio, non era stato raggiunto dalla convocazione per la prova teorica;
- dopo l'avvio delle operazioni di selezione, in data 18/11/2004, veniva sottoscritto tra associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali il C.C.N.L. autoferrotranvieri 2004/2007, trasmesso con circolare ASSTRA n° 46 del 27/01/2005;
- oltre agli adeguamenti salariali relativi al periodo di vigenza, il nuovo Contratto Nazionale degli autoferrotranvieri all'art. 2 ha regolamentato la "costituzione del rapporto di lavoro", recependo ed integrando le tipologie contrattuali introdotte dal D.Lgs. n° 276/03;
- in particolare, la nuova normativa contrattuale ha introdotto elementi di differenziazione rispetto a quanto precedentemente stabilito con l'avviso di selezione pubblica, ed in particolare:

- parametro retributivo di accesso per i contratti di inserimento/reinserimento ridotto di soli 6 punti per gli operatori di esercizio (134 anziché 140), mentre il bando indicava parametro 121;
 - periodo di prova pari a 6 settimane per i contratti di inserimento/reinserimento, mentre il bando indicava due mesi;
 - obbligo di una formazione teorica non inferiore a 40 ore per ogni addetto;
- alla luce delle suddette innovazioni, il "*contratto di inserimento/reinserimento*" non offre più quegli iniziali margini di risparmio che avevano indotto l'Azienda a contemplarlo come possibile forma di assunzione. Dal punto di vista retributivo, infatti, la principale ragione di convenienza della forma di assunzione con "*Contratto di inserimento*", risiedeva nella possibilità di assegnare ai nuovi assunti, per un periodo predeterminato, un parametro retributivo di ingresso pari a 121, contro quello ordinario pari a 140. La modifica contrattuale intervenuta con la stipulazione del C.C.N.L. del 18/11/2004, che ha portato da 121 a 134 il parametro retributivo iniziale, ha fortemente ridotto il risparmio conseguibile nell'ammontare delle retribuzioni da corrispondere. Relativamente ai benefici previsti in termini di contribuzione previdenziale e di premi assicurativi, dopo la riforma operata nella materia dei contratti flessibili, le riduzioni contributive spettano alle sole assunzioni di soggetti cosiddetti "svantaggiati" che, da una sommaria verifica eseguita dal Direttore Tecnico, in relazione alle funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice dal medesimo svolte, sembrano attestarsi su un numero piuttosto contenuto. Inoltre, qualora si attivassero i contratti di inserimento/reinserimento si porrebbe per l'Azienda la necessità di strutturarsi in maniera tale da far fronte all'obbligo della formazione dei nuovi assunti, con conseguenti ulteriori oneri economici, sia in termini di ore non lavorate per addetto che in termini di costi relativi allo svolgimento dell'attività di formazione prevista;
 - per le ragioni esposte, tenuto conto della estensione dell'avviso pubblico che consente di ricorrere all'una o all'altra delle due forme di assunzione ivi previste, ovvero ad entrambe (solo caso, questo, in cui scatterebbe il meccanismo ivi indicato di 1 assunzione a tempo indeterminato ogni 3 con contratto di inserimento), si ritiene oggettivamente più rispondente la formula delle assunzioni a "*Tempo indeterminato*", da attuarsi scorrendo progressivamente e fedelmente la graduatoria finale di merito, fino al soddisfacimento del fabbisogno aziendale di addetti in possesso del profilo di "Operatore di Esercizio".

IL Consiglio di amministrazione, sulla scorta delle premesse di cui sopra e dello Statuto Sociale, dopo aver esaminato tutti gli elementi riportati nei documenti richiamati, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione di addetti nel profilo di "Operatore di esercizio" indetta in data

31.3.2004, trasmessa dal Presidente della Commissione esaminatrice con nota prot. 15623 del 19.7.2005, così come integrata con nota prot. 16347 del 2.8.2005.

2. Di dare mandato al Presidente a procedere gradualmente alla copertura delle vacanze organiche, secondo necessità aziendali.

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Enzo Manco

AMAT s.p.a. 15623
Prot. In arrivo n.
Del 19 LUG. 2005



P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☐
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☒
UT - TECNICA ☐
UF-PF - UFF. PROD. TRAFFICO ☐
UF-RG - UFF. RAGIONERIA ☐

☐

Ill.mo Sig. PRESIDENTE
A.M.A.T. spa

Oggetto: **SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA UTILIZZARE NELLE MANSIONI DI "OPERATORE DI ESERCIZIO". TRASMISSIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.**

In ossequio al mandato ricevuto, questa Commissione ha proceduto nell'esame dei candidati ammessi alla selezione in oggetto, svolgendo una prima prova pratica di guida ed un successivo colloquio orale.

Al termine dei lavori, sviluppatasi in complessive 58 sedute collegiali, si è pervenuti alla graduatoria finale di merito che si allega alla presente.

Tanto per gli ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione di codesta Società.

Nella certezza di aver operato nell'interesse primario dell'Azienda, selezionando e valutando, secondo le reali capacità, oltre 2.100 candidati, fornendovi, così, un valido strumento attraverso il quale attingere risorse umane in grado di svolgere al meglio il particolare compito che sarà loro affidato, si rivolge un cordiale saluto a nome dell'intera Commissione e si ringrazia per la preferenza accordataci.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe Casatello

16347
Prov. in arrivo n. 16347
Del 02 AGO. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☒
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

Taranto 02/08/2005

**III.mo Sig. PRESIDENTE
AMAT - s.p.a.**

Oggetto: **INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA
SELEZIONE PER CONDUCENTI DI LINEA.**

In data odierna la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica in oggetto ha dovuto svolgere una seduta suppletiva straordinaria per esaminare un candidato.

Ciò si è reso necessario in quanto il Sig. Marra Roberto non aveva ricevuto l'avviso di convocazione per la seduta del Colloquio Orale del 16/07/2005.

Il disguido è dipeso da una variazione di domicilio che il Sig. Marra aveva annotato a margine della trasmissione di un certificato medico inoltrato in occasione della seduta del 14/06/2005, alla quale non si presentava per motivi di salute; tale variazione di domicilio non veniva presa in considerazione nella successiva convocazione.

Ad ogni buon conto il candidato predetto ha riportato nel colloquio orale il voto di 22,50 che sommato al voto di 23,50 riportato nella prova pratica di guida, dà un voto complessivo pari a 46,00.

Pertanto la graduatoria finale di merito, già trasmessavi in data 19/07/2005, sarà integrata con tale candidato.

Distinti saluti

MR

d'ordine del Presidente della Commissione
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 si prendeva atto della carenza organica di personale nel profilo professionale di "Operatore di Esercizio" e, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione in pianta stabile del personale anzidetto, si stabiliva di procedere alla copertura della vacanza organica di Operatori di Esercizio facendo ricorso a:

- Contratti di somministrazione di lavoro interinale;
- Contratti di lavoro a termine;

CHE con la medesima deliberazione si rimandava all'emanazione delle istruzioni ministeriali relative alla riforma del mercato del lavoro, introdotta con il D.Lgs. n° 276/2003 (c.d. "legge Biagi"), ogni determinazione relativa alla copertura delle vacanze di organico del profilo professionale sopra descritto;

CHE con circolare n° 55/2004 l'associazione ASSTRA ha trasmesso la disciplina transitoria relativa ai contratti d'inserimento (ex contratti di formazione e lavoro) di cui al D.Lgs. 276/2003, nonché l'accordo interconfederale per la disciplina transitoria riferita ai medesimi contratti;

CHE, pertanto, è possibile ora procedere all'indizione di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da utilizzare nelle mansioni di Operatore di Esercizio. Da tale graduatoria si potrà attingere per assunzioni da attuare nelle seguenti forme:

- a) Con "**Contratto d'inserimento**" della durata di 18 mesi, così come disciplinati dagli artt. Da 54 a 59 del D.Lgs. n° 276/2003, a tempo pieno o parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 121 di cui al C.C.N.L. 27/11/2000;
- b) Con contratti ordinari "**a tempo indeterminato**", a tempo pieno o a tempo parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 140 di cui al C.C.N.L. 27/11/2000;

VISTA la bozza di bando per la selezione pubblica suddetta, contenente la disciplina per la formazione della predetta graduatoria;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato bando e, per l'effetto, di indire selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da utilizzare nelle mansioni di "Operatore di Esercizio", dalla quale attingere per le assunzioni del personale necessario a garantire la regolarità dell'esercizio giornaliero dei servizi, da attuarsi nelle seguenti forme:
 - a) Con "**Contratto d'inserimento**" della durata di 18 mesi, così come disciplinati dagli artt. Da 54 a 59 del D.Lgs. n° 276/2003, a tempo pieno o parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 121 di cui al C.C.N.L. 27/11/2000;
 - b) Con contratti ordinari "**a tempo indeterminato**", a tempo pieno o a tempo parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 140 di cui al C.C.N.L. 27/11/2000;

- 2) Di dare atto che, in relazione alle due possibili forme di assunzione, per ogni 3 assunzioni nella forma del “Contratto d’inserimento” si darà corso ad una assunzione nella forma del “Contratto a tempo indeterminato”.
- 3) Di stabilire che la graduatoria finale di merito avrà una durata pari a 24 mesi e prima della sua emanazione dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Di procedere alla pubblicazione del predetto bando sul sito internet aziendale.

L.C.S.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Enzo Manco

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1	CAZZATO	ALESSANDRA	27/11/1981	51,95
2	DE VITA	ANGELO	30/08/1972	50,15
3	D'APRILE	COSIMO	13/03/1959	49,85
4	D'IGNAZIO	DANILO	02/06/1958	49,10
5	DI CORRADO	LUCA	17/11/1979	49,10
6	GAGLIOLO	SARA	22/01/1975	48,90
7	MARTINO	VITO	20/11/1956	48,85
8	FRIULI	COSIMO	10/03/1962	48,85
9	FRIOLO	VINCENZO	05/11/1968	48,85
10	DI PINO	ANDREA	21/03/1970	48,83
11	FORASTIERE	MICHELE	12/08/1974	48,80
12	FERRETTI	DAMIANO	29/12/1970	48,74
13	GASPERINI	PIETRO	06/08/1973	48,70
14	GRECO	ORAZIO	13/01/1962	48,60
15	FUGGETTI	MASSIMO	10/01/1970	48,55
16	FRANCO	PATRIZIA	04/02/1977	48,53
17	EFESO	UMBERTO	01/02/1968	48,52
18	D'EMAGLIE	MAURIZIO	08/01/1970	48,37
19	DEL BUONO	FRANCESCO	23/02/1955	48,35
20	DE DONATO	ROCCO	04/06/1962	48,28
21	SAPONARA	GIUSEPPE	02/12/1964	48,25
22	DE BARTOLOMEO	PASQUALE	21/02/1978	48,23
23	GIORGINO	GIOVANNI	17/04/1968	48,22
24	ANACLERIO	ANGELO	22/08/1963	48,18
25	DORO	GENNARO	27/07/1977	48,18
26	CLEMENTE	LUIGI	03/07/1959	48,14
27	CONTE	STEFANO	09/12/1972	48,14
28	ANGELINI	ANTONIO	27/02/1964	48,13
29	CAVALLO	GIUSEPPE	05/10/1973	48,13
30	D'ARCANGELO	MARCELLO	17/06/1975	48,10
31	BIANCO	GIUSEPPE	30/12/1968	48,08
32	FANELLI	LUIGI	11/08/1975	48,08
33	MATACCHIERA	ANGELO RAFFAELE	06/03/1977	48,06
34	LANZOLLA	MASSIMO	09/01/1973	48,05
35	DE PASQUALE	COSIMO	05/07/1960	48,04
36	CARAMIA	VITTORIO	20/12/1969	48,03
37	SCHIANO LOMORIELLO	ANTONIO	26/08/1972	48,00
38	DURELLI	EMANUELE	08/12/1967	47,98
39	D'ANDRIA	VITTORIO	05/05/1969	47,88

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
40	BASILE	ANDREA	08/09/1969	47,88
41	D'ANDRIA	NICOLA	28/06/1970	47,88
42	AUGENTI	NICOLA 19.01.1971	19/01/1971	47,88
43	D'ARCANTE	AMEDEO	02/09/1972	47,88
44	CALEGNA	PIERPAOLO	29/06/1976	47,87
45	CANNIZZARO	GIANCARLO	17/02/1960	47,83
46	LECCE	ALESSANDRO	28/03/1971	47,83
47	CARDONE	ANTONIO COSIMO	19/10/1958	47,80
48	GIANNOTTA	MAURIZIO	11/02/1972	47,80
49	LO NOCE	ANNA	01/12/1972	47,80
50	CARRO	PASQUALE	13/10/1979	47,80
51	CASTELLANO	CLAUDIA	08/10/1981	47,78
52	CORDOLA	CATALDO	18/10/1961	47,75
53	BAVILA	GIUSEPPE	09/02/1964	47,75
54	ZIZZARI	ROMEO	03/07/1970	47,75
55	MARTURANO	COSIMO	20/09/1973	47,72
56	PISANI	DARIO	01/11/1980	47,70
57	DI PONZIO	COSIMO	23/05/1982	47,68
58	BUZZACCHINO	MASSIMILIANO	05/10/1972	47,67
59	SCARCIA	ABELE	04/11/1976	47,67
60	MARTINELLI	GIOVANNI	22/08/1977	47,67
61	PERRONE	LUIGI	05/08/1961	47,66
62	CASTELLANO	ROSARIO	07/04/1956	47,65
63	DI GIULIO	GIAMBATTISTA	24/12/1971	47,65
64	LENTINI	GIUSEPPE	12/06/1969	47,64
65	CARONE	GIANFRANCO	26/01/1969	47,63
66	GRANIO	ANGELO	04/01/1975	47,63
67	DONNARUMMA	PAOLO	02/04/1976	47,63
68	PAVONCELLI	GIOVANNI	18/06/1977	47,63
69	RUSSO	DANILO	22/05/1972	47,62
70	DE GIORGIO	SALVATORE LUCA	09/11/1977	47,60
71	LADIANA	COSIMO	18/02/1959	47,58
72	PRESICCI	FRANCESCO 1963	28/12/1963	47,58
73	BIANCO	ANTONIO	02/02/1976	47,58
74	TOMASELLI	GIOVANNI	02/12/1981	47,58
75	DI FONZO	LUIGI	05/02/1955	47,55
76	LANZO	GIUSEPPE	16/03/1973	47,55
77	FRIONI	COSIMO	07/06/1974	47,55
78	ANTONICELLI	FRANCESCO	01/03/1970	47,54

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
79	GENTILE	GIOVANNI 27.11.1974	27/11/1974	47,54
80	TOMASELLI	MAURO	26/07/1970	47,52
81	LADIANA	LUIGI	27/06/1956	47,50
82	TOCCI	GIORGIO	02/12/1960	47,50
83	PORTULANO	PASQUALE	22/05/1963	47,50
84	VESPE	DOMENICO	23/02/1966	47,50
85	PORCELLINI	STANISLAO	20/08/1971	47,50
86	D'ERRICO	SALVATORE	24/04/1972	47,50
87	DE BARTOLOMEO	ANGELO	15/12/1981	47,50
88	RUSSO	FRANCESCO	20/05/1956	47,49
89	SAPIO	MARCELLO	06/02/1969	47,48
90	TAMBORRINI	ROCCO FRANCESCO	21/01/1979	47,48
91	VOZZA	GIUSEPPE	28/03/1964	47,47
92	LOPRETE	SANTO BRUNO	02/10/1962	47,46
93	BELLANOVA	FRANCESCO	28/08/1967	47,45
94	LONGO	ROMOLO	27/12/1968	47,45
95	LA GIOIA	FABIO	21/11/1974	47,44
96	STANISCI	GIOVANNI	05/09/1973	47,43
97	TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	01/05/1965	47,42
98	COLELLA	GIUSEPPE	22/08/1967	47,42
99	VERDOLINO	FABIO	09/10/1978	47,40
100	VERSACE	FILIPPO	18/03/1966	47,38
101	ABATEMATTEO	CATALDO	20/06/1970	47,38
102	MAGGIO	BIAGIO	06/07/1976	47,38
103	SCARCI	DAVIDE	09/07/1978	47,38
104	BUONOCORE	PIETRO	16/03/1960	47,37
105	CONVERSANO	DANIELE	12/11/1974	47,37
106	SANTORO	GIOVANNI	06/12/1972	47,36
107	ALBANO	CATALDO	10/05/1957	47,35
108	LUPO	FRANCESCO	19/05/1962	47,35
109	DI BELLA	LUCA	13/09/1977	47,34
110	GUITTO	DOMENICO	07/02/1962	47,30
111	PERILLO	LUIGI	10/11/1976	47,30
112	RUTA	UMBERTO	03/01/1980	47,30
113	LATANZA	ALESSANDRO	29/10/1974	47,28
114	LAMARINA	ANTONIO	17/08/1979	47,28
115	LARDIERI	GERARDO	24/03/1982	47,28
116	DE MITRI	VITTORIO	24/11/1976	47,26
117	PORTACCI	ANGELO	17/09/1968	47,25

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
118	ORLANDO	IGNAZIO	21/11/1973	47,25
119	TARTARELLO	ALESSANDRO	10/06/1975	47,25
120	MARRA	DONATO	05/08/1962	47,23
121	TRIANNI	RAFFAELE	20/06/1960	47,21
122	MARIANO	ANTONIO	21/07/1954	47,20
123	PIERRI	FRANCESCO	06/11/1970	47,20
124	URSO	LUIGI	13/09/1976	47,20
125	UNGARO	ANTONIO	18/08/1981	47,20
126	SARDIELLO	NICOLA	06/10/1968	47,18
127	RIZZUNI	FERDINANDO	27/11/1972	47,18
128	BUONOMO	VALENTINO	26/06/1968	47,17
129	VENTRICELLI	CARMINE	10/11/1965	47,16
130	PICARO	TOMMASO	16/06/1969	47,16
131	TASSIELLO	ROCCO	13/04/1967	47,15
132	RONGO	ERNESTO	21/01/1975	47,15
133	SCIALPI	PIETRO	10/09/1974	47,14
134	PRESICCI	FRANCESCO 1966	01/07/1966	47,13
135	BRUNELLI	ANTONIO	02/12/1970	47,13
136	DE VITTORIA	ANGELO	12/08/1971	47,13
137	DE VITIS	PAOLO	29/11/1975	47,13
138	SUSCO	EMILIANO	02/10/1978	47,13
139	SCALONE	GAETANO	12/05/1964	47,10
140	MAIORANO	ENZO	18/10/1982	47,10
141	MARZULLI	ANTONIO	30/05/1963	47,08
142	MARZO	MASSIMILIANO	27/09/1972	47,08
143	DUCHETTI	GIUSEPPE 1971	25/02/1971	47,06
144	LAGHEZZA	MICHELE	17/03/1974	47,06
145	MANIGRASSO	MASSIMO	16/09/1971	47,05
146	LEO	PASQUALE	08/10/1967	47,04
147	RIGA	NICOLA	06/08/1970	47,04
148	BRESCIA	FRANCESCO	02/10/1970	47,00
149	DI NAPOLI	FRANCESCO	08/02/1981	47,00
150	MARZANO	VITO SANTO	03/12/1969	46,98
151	MARINELLI	PIERLUIGI	06/08/1977	46,97
152	PIGNATELLI	ROBERTO	24/03/1966	46,96
153	ZONILE	AMEDEO	07/07/1952	46,95
154	POMES	ANTONIO GENEROSO	03/09/1959	46,95
155	CARACHINO	VITTORIO	25/01/1962	46,95
156	SPORTELLI	GAETANO	17/06/1967	46,95

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
157	SICILIANO	PATRIZIA	26/10/1969	46,95
158	POZZESSERE	COSIMO CRISTIAN	15/03/1977	46,95
159	VARESE	ALESSANDRO	03/12/1976	46,94
160	RAMBALDI	ROBERTO	24/01/1979	46,94
161	D'ANDRIA	FRANCESCO	01/09/1952	46,90
162	ROSA	PLACIDO	05/11/1969	46,90
163	CAPPELLANO	MASSIMILIANO	22/03/1977	46,90
164	ROMANO	ETTORE	01/02/1960	46,88
165	CARONE	COSIMO	12/08/1974	46,88
166	BERDICCHIA	COSIMO DAMIANO	01/11/1974	46,88
167	GENERALI	ANTONIO	18/04/1979	46,88
168	CORVACE	FRANCESCO	12/11/2074	46,86
169	DE BARTOLOMEO	VINCENZO 1967	02/10/1967	46,85
170	MARIANO	GIUSEPPE	27/10/1971	46,85
171	CRISTOFARO	FRANCESCO	01/12/1980	46,85
172	LIUZZI	GIOVANNI	05/09/1967	46,84
173	TAGLIENTE	PIETRO	13/08/1961	46,83
174	ARGESE	TOMMASO	11/07/1963	46,83
175	SPATARO	EGIDIO	26/11/1963	46,83
176	DE BARTOLOMEO	COSIMO	05/03/1966	46,83
177	BRANCONE	COSIMO	27/05/1956	46,80
178	PELUSO	EMMANUELE	22/09/1967	46,80
179	CAROLI	GIUSEPPE	16/04/1974	46,80
180	DAMONE	ALESSANDRO	24/01/1979	46,80
181	AQUARO	GIOVANNI	03/12/1964	46,78
182	FRANCO	SALVATORE	19/01/1971	46,78
183	NIGRI	ANDREA	06/01/1974	46,78
184	DI SOMMA	FRANCESCO	07/07/1979	46,78
185	D'URSO	PIETRO	14/02/1967	46,77
186	DE MITRI	ANGELO	20/08/1977	46,76
187	CONVERTINO	SIMONE	12/10/1977	46,76
188	PULPITO	GIUSEPPE	30/04/1961	46,75
189	MARINELLI	GIORGIO	01/09/1965	46,75
190	CORVACE	PIETRO	06/07/1966	46,75
191	PULITO	ANTONIO	22/11/1967	46,75
192	GRAVA	GIOVANNI	29/03/1974	46,75
193	STANO	GREGORIO	23/01/1978	46,75
194	BIZZARRO	FRANCESCO	25/04/1956	46,74
195	MASSAFRA	GIAMBATTISTA	10/08/1960	46,74

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
196	FIDENTE	SANTE	05/02/1965	46,74
197	TAGLIENTE	ANGELO	11/06/1960	46,73
198	CORALLO	CESARE	22/09/1966	46,73
199	FORNARO	ANGELO	15/04/1968	46,73
200	DI MANSO	EMANUELE MASSIMO	24/03/1972	46,73
201	CRISTOFARO	MARTINO	14/09/1974	46,73
202	LUDOVICO	CIRO	28/05/1975	46,73
203	TOZZI	PIER MARIO	19/11/1968	46,72
204	FRANCIOSO	LUIGI	27/02/1954	46,70
205	DI PILATO	ANTONIO	05/04/1960	46,70
206	CAPUZZIMATI	FRANCESCO ANTONIO	10/04/1965	46,70
207	FERRETTI	COSIMO	07/08/1969	46,70
208	PRESTA	FRANCESCO	16/04/1972	46,70
209	BUCCI	EUPREMIO	03/05/1973	46,70
210	FAGGIANO	GIANCARLO	11/04/1974	46,70
211	GRASSI	MAURIZIO	05/09/1963	46,68
212	MARIANO	CATALDO	11/10/1963	46,68
213	CESARIO	DOMENICO	16/07/1966	46,68
214	FEDELE	COSIMO	03/04/1976	46,68
215	FAGO	FLORINDO	07/07/1962	46,67
216	BRISCI	ALESSANDRO	24/11/1971	46,67
217	DE PADOVA	LUCIANO GABRIELE	29/11/1967	46,66
218	MOREA	ANDREA	13/06/1977	46,66
219	CUNA	ANTONIO	15/03/1958	46,65
220	CATANESE	VITO	07/10/1961	46,65
221	DONO	ALESSANDRO	24/04/1962	46,65
222	MANDURRINO	PIETRO	03/05/1967	46,65
223	DILIGENTE	CIRO	19/04/1968	46,65
224	GIRARDI	VINCENZO	11/11/1968	46,65
225	CARDINALE	ERASMO	28/08/1978	46,65
226	DE MARCO	UBALDO	14/03/1969	46,64
227	GRECO	COSIMO	21/11/1969	46,64
228	DE FLORIO	RINALDO	15/03/1970	46,64
229	VITTI	SAVERIO	24/03/1956	46,63
230	BARNABA	GAETANO ALDO	10/01/1957	46,63
231	BELLOCCHIO	DAVIDE	11/05/1958	46,63
232	DE VITIS	MICHELE	26/08/1959	46,63
233	DIMILITO	GIUSEPPE	28/12/1961	46,63
234	CARRIERO	ANTONIO	30/08/1964	46,63

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
235	ALFONZETTI	ROCCO	25/12/1966	46,63
236	BARDICCHIO	RICCARDO	20/10/1967	46,63
237	ALLEGRETTA	CARMINE	01/06/1970	46,63
238	GUGLIELMO	PAOLO	01/06/1972	46,63
239	D'ABRAMO	FRANCESCO	26/10/1972	46,63
240	STASI	ANTONIO	29/10/1972	46,63
241	MARANO'	FABIO	08/09/1973	46,63
242	CALO'	TIZIANO	18/07/1974	46,63
243	DAMONE	MICHELE	14/04/1977	46,63
244	TOMASELLI	ANGELO	07/04/1978	46,63
245	DEL PRETE	ANTONIO	08/02/1980	46,63
246	D'ANDRIA	ALESSANDRO	21/09/1980	46,63
247	CLEMENTE	MARIO	12/07/1962	46,62
248	CIRACI	LUCIANO	13/07/1956	46,60
249	SERGI	SALVATORE	01/10/1958	46,60
250	ROMANO	FRANCESCO	03/05/1961	46,60
251	D'AURIA	DOMENICO 15.07.1962	15/07/1962	46,60
252	GUARINI	COSIMO	06/02/1963	46,60
253	FINA	COSIMO	12/08/1963	46,60
254	DESTRATIS	GIUSEPPE	23/09/1964	46,60
255	RUSSO	MASSIMO	09/11/1964	46,60
256	SORANNO	FRANCESCO	26/11/1964	46,60
257	GILBERTO	GIULIANO	16/03/1965	46,60
258	PICUNO	GIOVANNI	14/09/1965	46,60
259	FRIULI	BIAGIO EMANUELE	10/10/1965	46,60
260	DEL GIUDICE	ANTONIO	03/08/1967	46,60
261	FACILLA	EGIDIO	19/04/1969	46,60
262	TOLU	GIUSEPPE	22/08/1970	46,60
263	CELLAMARO	NICOLA	29/11/1970	46,60
264	D'ARCANGELO	ALESSANDRO	20/11/1971	46,60
265	D'AURIA	FRANCESCO	19/02/1972	46,60
266	SOLITO	NICOLA 10/07/1975	10/07/1975	46,60
267	GATTA	DOMENICO	26/10/1975	46,60
268	SERGIO	FABIO	07/05/1976	46,60
269	MARANO'	PIERO	04/07/1976	46,60
270	FERRETTI	VINCENZO	05/11/1976	46,60
271	NOTARISTEFANO	COSIMO	29/12/1979	46,60
272	CATALETA	FRANCESCO	31/01/1980	46,60
273	GALEONE	RITA	18/09/1958	46,58

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
274	D'AMICO	COSIMO	20/08/1960	46,58
275	MODEO	ROMOLO	18/10/1963	46,58
276	FRANCO	DOMENICO	09/04/1964	46,58
277	ARATARI	MASSIMO	23/04/1967	46,58
278	STASI	GIUSEPPE	03/10/1967	46,58
279	DI MOLFETTA	NICOLA	01/02/1969	46,58
280	DE VINCENTIS	ANGELO	25/08/1969	46,58
281	FORNARO	GIOVANNI	05/05/1970	46,58
282	SCIURTI	DOMENICO	07/10/1972	46,58
283	STEFANELLI	GIUSEPPE	31/05/1973	46,58
284	AMOROSO	GIOVANNI	18/12/1975	46,58
285	ALTOMARE	ANGELO	10/06/1977	46,58
286	DE MAGLIE	DARIO	18/07/1979	46,58
287	DONZELLA	ANTONIO	20/02/1980	46,58
288	MONTERVINO	NICOLA	05/03/1980	46,58
289	NIGRO	ANTONIO - 1968	17/10/1968	46,57
290	BUTTIGLIONE	DOMENICO	18/01/1971	46,57
291	CAFORIO	RAFFAELE GIOVANNI	14/09/1963	46,56
292	FIORITO	ANDREA	28/05/1978	46,56
293	AUGENTI	NICOLA 12.02.1982	12/02/1982	46,56
294	FEDELE	GIOVANNI	12/06/1958	46,55
295	CHILOIRO	MARIO	25/05/1960	46,55
296	D'ALBA	NICOLA	29/07/1963	46,55
297	FRANCAVILLA	GIUSEPPE	31/08/1967	46,55
298	FORNARO	DARIO	18/12/1972	46,55
299	FORNARI	GIUSEPPE	07/02/1973	46,55
300	FUMAROLA	GIUSEPPE	13/08/1974	46,55
301	GRECO	GIUSEPPE 18.10.1974	18/10/1974	46,55
302	CESARINI	FABIO	12/01/1978	46,55
303	COSTANTINI	ANDREA	24/09/1979	46,55
304	GUARINO	DOMENICO	09/09/1961	46,54
305	FILOMENA	MARTINO	26/06/1963	46,54
306	LEO	COSIMO DAMIANO	10/07/1966	46,54
307	MOSCA	MICHELE	26/11/1970	46,54
308	CASULA	ALESSANDRO	23/02/1960	46,53
309	BALDI	AUGUSTO	25/09/1962	46,53
310	SPECOLIZZI	ANTONIO	24/11/1964	46,53
311	FORLIANO	CIRO LEONARDO	11/01/1966	46,53
312	GREGUCCI	SALVATORE	09/09/1970	46,53

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
313	TARANTINO	MASSIMILIANO	29/02/1972	46,53
314	MESTO	MICHELE	07/03/1972	46,53
315	FANELLI	ANTONIO	17/11/1972	46,53
316	SIMEONE	ANTONIO	15/06/1966	46,52
317	MARULLI	LELLO	27/09/1968	46,52
318	FALCONE	COSIMO	27/02/1974	46,52
319	DORO	SANTE	20/01/1975	46,52
320	SCARCIA	ANGELO	02/11/1976	46,51
321	DE GREGORIO	EGIDIO	29/03/1956	46,50
322	DE LORENZIS	COSIMO	04/02/1957	46,50
323	ESPOSTO	AMEDEO	15/03/1957	46,50
324	ANNICCHIARICO	GIUSEPPE	22/03/1958	46,50
325	EPIRO	DONATO	02/03/1959	46,50
326	SICILIANO	ANTONIO	12/04/1960	46,50
327	CASTELLANO	ENRICO	05/08/1960	46,50
328	SARLI	DAVIDE	26/09/1962	46,50
329	CALIA	ANGELO	21/02/1964	46,50
330	RIALTO	GIUSEPPE	12/03/1964	46,50
331	MERCORELLA	ANTONIO	20/07/1965	46,50
332	DITANO	SANTE	29/07/1965	46,50
333	CAMERINO	PIETRO	26/09/1966	46,50
334	BARBATI	PASQUALE FELICE	12/07/1967	46,50
335	PROTOPAPA	LUIGI TOMMASO	15/04/1968	46,50
336	MARTUCCI	PIETRO	11/09/1968	46,50
337	MIOLA	GIUSEPPE	12/01/1969	46,50
338	ZACCONE	COSIMO	29/03/1969	46,50
339	ROMANAZZI	NICOLA	27/07/1969	46,50
340	DE MARCO	ADOLFO	05/03/1970	46,50
341	TINELLA	COSIMO	24/05/1970	46,50
342	STANI	MAURIZIO	20/06/1972	46,50
343	MARGHERITA	ADRIANO	28/08/1972	46,50
344	ANTONACI	ANTONIO	24/07/1975	46,50
345	MARINO'	ANGELO	15/05/1977	46,50
346	SCHIAVONI	OLIVIERO	09/04/1979	46,50
347	DI PALO	ROMOLO	25/10/1979	46,50
348	BRULLATO	GIOVANNI	26/03/1982	46,50
349	ZIZZI	AGOSTINO	25/06/2004	46,50
350	GIUDETTI	ANGELO RAFFAELE	24/03/1955	46,48
351	ESPOSITO	SALVATORE	11/03/1961	46,48

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
352	SANTOVITO	ELIO	09/10/1961	46,48
353	CARELLA	ALDO	01/04/1962	46,48
354	ARGENTIERO	LUCA	01/05/1966	46,48
355	CAVALLARI	COSIMO	27/11/1966	46,48
356	SPATARO	SALVATORE	20/07/1968	46,48
357	TOCCI	LUCIANO	03/10/1973	46,48
358	FIUSCO	VINCENZO	16/03/1976	46,46
359	DI GIOIA	MARCO	25/02/1952	46,45
360	ZUCARO	MICHELE	03/08/1961	46,45
361	FONZINO	CATALDO	09/10/1961	46,45
362	ZINGARELLO	CARMINE	13/11/1966	46,45
363	FASANO	CIRO	23/11/1971	46,45
364	SPORTELLI	ADOLFO	30/08/1979	46,45
365	D'AIELLO	MARIANO	19/08/1952	46,43
366	AVERNA	FRANCESCO	27/07/1958	46,43
367	BLASI	ANTONIO	08/03/1960	46,43
368	BALESTRA	ANGELO 09.11.1960	09/11/1960	46,43
369	GIORGITTO	CARMINE	01/04/1964	46,43
370	BRUNI	MASSIMO	07/03/1968	46,43
371	CAFORIO	COSIMO	17/08/1968	46,43
372	FRANCO	PIETRO 05.12.1970	05/12/1970	46,43
373	DEL GRECO	VITO	28/02/1971	46,43
374	MARRA	ARTEMIO DANIELE	24/11/1971	46,43
375	DI FONZO	GIANCARLO	16/08/1974	46,43
376	D'ONGHIA	DANIELA	16/02/1976	46,42
377	GALLIPOLI	GIOVANNI	14/06/1977	46,42
378	VENNERI	ANGELO	05/08/1965	46,40
379	SCHINO	MICHELE	23/08/1965	46,40
380	DE SARIO	FRANCESCO	23/11/1966	46,40
381	MIANULLI	DOMENICO	02/03/1968	46,40
382	CORCIULO	GIAN PIERO	27/10/1970	46,40
383	DI GIUSEPPE	ANTONIO	04/07/1971	46,40
384	CAPUTO	ANGELA	17/12/1973	46,40
385	BISCI	PAOLO	26/06/1974	46,40
386	AIRO'	GIUSEPPE ANDREA	12/08/1974	46,40
387	MALDARIZZI	GIUSEPPE 03.07.1975	03/07/1975	46,40
388	TORELLI	ANTONIO	17/08/1975	46,40
389	ARCURI	BUONAFEDE	24/01/1961	46,38
390	CASSESE	GABRIELE	05/12/1962	46,38

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
391	TAGLIENTE	ANTONIO	24/05/1963	46,38
392	COSTONE	ROBERTO	20/02/1964	46,38
393	BARLETTA	CIRO	25/05/1969	46,38
394	BASILE	ORONZO	07/10/1970	46,38
395	SOLITO	FEDERICO	08/05/1973	46,38
396	RAINO'	EMANUELE	24/11/1973	46,38
397	D'ERI	CARMELO	08/10/1977	46,37
398	NIGRO	VINCENZO	02/01/1957	46,36
399	MASSARO	LORENZO	19/02/1966	46,36
400	NIGRO	FABRIZIO	24/01/1968	46,36
401	FAGO	GIUSEPPE	11/07/1971	46,36
402	CASAMASSIMA	FRANCESCO	13/04/1957	46,35
403	D'AGOSTINO	GIUSEPPE	30/08/1960	46,35
404	DI GIORGIO	ISACCO	08/08/1973	46,35
405	STANTE	ELISABETTA	31/01/1979	46,35
406	GENNARI	COSIMO ANTONIO	22/04/1959	46,34
407	GIOVE	ROBERTO	28/12/1964	46,34
408	MOSCAGGIURA	COSIMO DAMIANO	03/04/1967	46,34
409	DELL'ANNA	GIOVANNI	24/11/1963	46,33
410	CARBOTTI	VITO	13/07/1964	46,33
411	CANTORO	CIRO	16/01/1966	46,33
412	BENEFICO	ANTONIO	14/05/1966	46,33
413	BUTTIGLIONE	ROCCO 6/10/1967	06/10/1967	46,33
414	BONACA	OTTAVIO	26/10/1973	46,33
415	CAPITO	GIUSEPPE LUIGI	21/06/1978	46,33
416	SILIBERTO	MARIO	21/12/1969	46,32
417	BRISCI	SALVATORE	09/11/1965	46,30
418	SOLDANO	SERGIO	30/04/1966	46,30
419	BOCCUNI	COSIMO	26/02/1967	46,30
420	DI TURI	MASSIMO	04/06/1968	46,30
421	TOMASELLI	SALVATORE	17/05/1972	46,30
422	GALLO	FRANCESCO 30/9/72	30/9/1972	46,30
423	ATTANASIO	GIANPIERO	17/06/1973	46,30
424	LEZZI	SALVATORE	18/04/1965	46,29
425	SPALLUTO	PIETRO	20/06/1960	46,28
426	CORDARO	MARCELLO	21/03/1964	46,28
427	CARELLA	ROBERTO	01/04/1970	46,28
428	STRADA	CATALDO	06/11/1971	46,28
429	CASTELLANA	MICHELE	05/03/1972	46,28

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
430	CAVALLO	LEONARDO	09/06/1973	46,28
431	FABBIANO	PIERO	26/12/1973	46,28
432	DENTICE	NICOLA	02/09/1975	46,28
433	VOZZA	FRANCESCO	17/06/1976	46,28
434	GUIDO	VALENTINO	27/08/1982	46,28
435	BRUNETTI	COSIMO	28/11/1962	46,27
436	BRUNO	NICOLA	11/07/1969	46,27
437	SIMEONE	LEONARDO	10/01/1971	46,27
438	BITONTO	VITTORIO	24/11/1972	46,27
439	ARINA	NICOLA	02/05/1957	46,26
440	CITO	EMILIO	11/03/1970	46,26
441	MELFI	FRANCESCO	08/03/1971	46,26
442	LOCHI	GREGORIO	11/10/1980	46,26
443	SANARICO	GIUSEPPE	01/09/1959	46,25
444	TASSIELLO	GIOVANNI	01/12/1971	46,25
445	RESCIGNO	GENNARO	03/12/1973	46,25
446	GALANTE	GAETANO	25/06/1974	46,25
447	BANI	CRISTINA	03/05/1976	46,25
448	CARELLA	FRANCESCO	28/06/1976	46,25
449	RICCO	LEONARDO	27/04/1978	46,25
450	NARDUCCI	CIRO	06/02/1956	46,24
451	NOTARISTEFANO	DONATO	14/08/1959	46,24
452	TORRANO	GIUSEPPE	22/03/1972	46,24
453	DE GAETANO	SALVATORE	16/05/1973	46,24
454	VENNERI	COSIMO	27/07/1974	46,24
455	STOPAR	RODOLFO	23/03/1975	46,24
456	GENNARI	SALVATORE	02/01/1978	46,24
457	COPPOLA	AURELIO	14/06/1981	46,24
458	CAVALLO	GIUSEPPE 1959	25/01/1959	46,23
459	CAMASSA	ALESSANDRO	17/03/1971	46,23
460	CAPODIFERRO	FRANCESCO	30/04/1974	46,23
461	D'ERRICO	ORESTE	03/05/1978	46,23
462	LEONE	CARMELO	14/11/1967	46,22
463	CIAMPITTI	LUCIANO	22/11/1977	46,22
464	CONTI	GIUSEPPE	03/05/1954	46,20
465	GIGANTE	RITA	30/08/1955	46,20
466	ANCONA	MARTINO	08/10/1959	46,20
467	BIANCHI	ANGELO	05/02/1960	46,20
468	ZIZZI	VITO FRANCESCO	03/04/1964	46,20

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
469	FIDENTE	BIAGIO	09/02/1966	46,20
470	D'IPPOLITO	DOMENICO	09/05/1966	46,20
471	MARINELLI	PIETRO	06/07/1967	46,20
472	ANTONANTE	WERNER	07/08/1971	46,20
473	SANTORO	VINCENZO	13/05/1972	46,20
474	CUCCI	LUIGI	08/07/1973	46,20
475	TOMASELLI	EGIDIO	08/10/1974	46,20
476	BONORA	GIUSEPPE	21/05/1980	46,20
477	SARACINO	NICOLA	18/06/1969	46,19
478	GIOIA	NICOLA	15/11/1961	46,18
479	BALESTRA	ANGELO 23.11.1962	23/11/1962	46,18
480	MELLE	ANTONIO	15/04/1966	46,18
481	CARONE	ANGELO	15/01/1955	46,15
482	DI CUIO	GIUSEPPE	08/12/1966	46,15
483	CUSCELA	COSIMO	01/02/1972	46,15
484	DI GREGORIO	ROBERTO	04/09/1974	46,15
485	NOBILI	MARIA	08/09/1963	46,14
486	CIAFARDINI	ANGELO	10/07/1978	46,14
487	PAVONE	LUIGI	27/07/1962	46,13
488	CARPIGNANO	LUCIANO	08/03/1969	46,13
489	PARTENZA	FLORINDO	04/08/1972	46,13
490	ATTANASIO	COSIMO	01/01/1973	46,13
491	VIELE	VINCENZO	29/03/1973	46,13
492	DIMONTE	MASSIMO	14/07/1974	46,13
493	MONGELLI	FRANCESCO	06/05/1976	46,13
494	MAGGIO	PASQUALE	07/03/1977	46,13
495	NICOLI	DANIELE	11/07/1979	46,12
496	MELE	PAOLO	28/05/1964	46,10
497	DI GIULIO RUBINO	LUIS	08/12/1965	46,10
498	PIERGIANNI	ELIGIO	10/02/1966	46,10
499	PERUGINI	EMANUELE VITTORIO	25/12/1969	46,10
500	DI SERIO	GIANLUCA	31/03/1973	46,10
501	DE ANGELIS	STEFANIA	26/05/1976	46,10
502	TAGLIENTE	DOMENICO	09/06/1977	46,10
503	SAVITO	DOMENICO	20/05/1964	46,09
504	VINCI	GIUSEPPE	11/05/1964	46,08
505	ANCONA	ATTILIO	24/05/1968	46,08
506	COSSA	GAETANO	21/01/1969	46,08
507	CAPRIULO	FRANCESCO	19/04/1961	46,07

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
508	BUTTIGLIONE	CARMINE	17/05/1976	46,07
509	SARACINO	GIUSEPPE	30/04/1970	46,06
510	CRAFA	LUIGI	14/04/1961	46,05
511	MONTANARO	MARIA COMASIA	03/11/1964	46,05
512	MONTANARO	BRUNO	16/12/1965	46,05
513	MONTELEONE	ERMINIO	13/03/1966	46,05
514	LAVIOLA	GIOVANNI	05/07/1971	46,05
515	RICCI	LEONARDO	09/10/1973	46,05
516	MONTANARO	FRANCESCO	27/10/1980	46,05
517	MASCIANDARO	LUIGI	09/05/1963	46,04
518	GRECO	ANTONIO 1965	25/08/1965	46,03
519	MILANO	PIETRO	19/05/1969	46,03
520	DI DIO	MICHELE	12/08/1971	46,03
521	DI SUMMA	ANGELO	09/03/1975	46,03
522	DIGREGORIO	GIUSEPPE	07/05/2004	46,03
523	LIGONZO	SILVIO	16/05/1959	46,02
524	MORRONE	GIUSEPPE	04/02/1956	46,00
525	SAPONARO	ANTONIO	06/09/1963	46,00
526	SAPONARO	FRANCO	23/07/1969	46,00
527	BANI	ANGELO	01/05/1973	46,00
528	VETRANO	MARIA	10/09/1973	46,00
529	SPINA	GIACINTO	18/09/1975	46,00
530	CASCARANO	MICHELE	30/04/1982	46,00
531	LESANDRINO	GAETANO	23/01/1974	45,99
532	MINOSA	COSIMO	21/10/1960	45,98
533	SCIANNIMANICA	LEONARDO	04/06/1965	45,98
534	DISTRATIS	COSIMO	02/06/1969	45,98
535	GENTILE	VINCENZO	26/03/1974	45,98
536	BRISCI	ANGELO	14/06/1978	45,97
537	PICCIONE	SALVATORE	23/11/1978	45,96
538	LOPARCO	VITO	11/02/1980	45,96
539	ANGIULLI	ANGELO DOMENICO	22/01/1956	45,95
540	D'APRILE	GIUSEPPE PIETRO	11/05/1959	45,95
541	TERNINO	MARTINO	05/08/1969	45,95
542	DE VIVO	PAOLO	26/02/1970	45,95
543	IACUS	GIAMPIETRO	27/01/1958	45,94
544	MELCHIORRE	COSIMO	23/03/1960	45,94
545	MERO	KATIA	08/01/1972	45,94
546	PAGLIARI	GIUSEPPE ANTONIO	24/01/1973	45,94

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
547	DE BARTOLOMEO	VINCENZO 1960	11/07/1960	45,93
548	CALIANDRO	DONATO	07/01/1963	45,93
549	TAGLIAFERRO	ANTONIO	20/11/1973	45,93
550	IORE	VITO	23/07/1962	45,92
551	PICCIONE	MAURIZIO	16/08/1968	45,92
552	SICILIANO	FRANCESCO	17/08/1958	45,90
553	DAVERSA	DOMENICO FABIO	08/06/1959	45,90
554	NISI	MICHELE 1961	02/02/1961	45,90
555	LESTINO	CELESTINO	06/05/1962	45,90
556	CORALLO	VINCENZO	07/12/1962	45,90
557	DORIA	LEONARDO	18/07/1963	45,90
558	MARGIOTTA	CLAUDIO	27/05/1964	45,90
559	GALEANDRO	SALVATORE	19/04/1965	45,90
560	SEMERARO	STEFANO	19/12/1970	45,90
561	PRETE	GIUSEPPE ALESSANDRO	12/09/1980	45,90
562	DE LUCA	DOMENICO	09/12/1969	45,88
563	LEONE	COSIMO	28/01/1974	45,88
564	ANGERAME	SALVATORE	25/04/1976	45,88
565	DONGIOVANNI	SALVATORE	02/09/1977	45,88
566	MEMMOLA	RAFFAELE	17/02/1978	45,88
567	MASSAFRA	GIUSEPPE	11/12/1967	45,86
568	DI FABIO	MARCO	16/02/1978	45,85
569	MELLINO	ANIELLO	19/10/1966	45,84
570	FAIANO	PIETRO	26/07/1979	45,84
571	CASTRONUOVO	ANGELO	06/12/1957	45,83
572	BRUNI	ALDO	18/05/1958	45,83
573	D'ONGHIA	ANGELO	23/09/1961	45,83
574	FEDELE	FRANCESCO	26/02/1966	45,83
575	CROCE	CATALDO	10/05/1966	45,83
576	MUSOLINO	COSIMO	11/02/1970	45,83
577	BOZZA	MIRCO	31/05/1978	45,83
578	NISI	MICHELE 1958	23/11/1958	45,82
579	PICCI	ORESTE	18/02/1966	45,82
580	LIBARDI	GIUSEPPE	20/10/1967	45,81
581	INTAGLIATA	SALVATORE	11/01/1959	45,80
582	NOVELLINO	FRANCESCO	11/01/1960	45,80
583	CARDELLICCHIO	COSIMO	09/03/1966	45,80
584	VINCI	GIOVANNI	23/11/1974	45,80
585	DE CARLO	VITO VIVIANO	08/11/1977	45,80

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
586	SUMMA	COSIMO	10/03/1979	45,80
587	LAURIA	MICHELANGELO	28/07/1981	45,80
588	GERMINARIO	FRANCESCO	10/02/1961	45,78
589	TELESCA	GIUSEPPE	26/09/1966	45,78
590	TALEMA	GIUSEPPE	17/06/1973	45,78
591	NACCI	PIETRO	22/07/1978	45,78
592	ERARIO	GIANLUCA	27/04/1981	45,78
593	FASCILLA	ENRICO	01/12/1959	45,76
594	PICCOLI	ANGELO	23/07/1966	45,76
595	AVANTAGGIATO	ROBERTO	28/12/1962	45,75
596	TAMBORRINO	VITO	29/03/1970	45,75
597	STRANIERI	NICOLA	27/04/1973	45,75
598	PASTANO	EMILIANO	13/05/1977	45,75
599	NUZZI	MICHELE ARCANGELO	09/02/1964	45,74
600	LOFORESE	PAOLO	19/11/1965	45,74
601	CONVERSANO	IVAN	16/03/1973	45,74
602	CAPONERO	COSIMO	21/05/1965	45,73
603	LOVERO	STEFANO DANIEL	20/07/1972	45,73
604	CAMPIDOGGIO	FRANCESCO	19/7/1958	45,72
605	CAVALLO	ORONZO	12/07/1960	45,70
606	ROTA	VINCENZO	03/11/1965	45,70
607	CORDOLA	RAFFAELE	27/08/1968	45,70
608	SALINARO	VITO	28/09/1973	45,70
609	MAGGI	FABRIZIO	31/01/1974	45,70
610	GRANIERI	VINCENZO	14/11/1977	45,70
611	TRISCIUZZI	VALERIO	16/02/1978	45,70
612	SCIALPI	ANGELO	26/02/1965	45,68
613	GIOVANNETTI	EUGENIO	04/04/1966	45,68
614	BASILE	ANGELO	29/11/1973	45,68
615	ANGOLANO	ANGELO	04/10/1976	45,68
616	MANIGRASSO	MICHELE	27/01/1980	45,68
617	MARINELLI	EGIDIO	13/09/1966	45,67
618	CAMISA	IVAN	18/07/1974	45,67
619	ZEULI	DAVIDE	10/04/1978	45,66
620	ABBATE	GIUSEPPE	20/05/1969	45,65
621	BACCARO	FRANCESCO	31/03/1975	45,65
622	MATICHECCHIA	PIETRO	04/06/1956	45,64
623	MELE	MARIELLA	03/06/1978	45,64
624	MARRA	MICHELE	07/06/1959	45,63

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
625	TINELLI	LEONARDO	20/12/1961	45,63
626	VOZZA	MASSIMO	08/10/1962	45,63
627	BIALLO	SYLVAIN	25/07/1964	45,63
628	DINO	VITO	15/06/1965	45,63
629	ZAZA	CORRADO	01/09/1966	45,63
630	NOTARISTEFANO	LORIS	27/12/1967	45,63
631	POMPIGNA	DAMIANO	17/07/1972	45,63
632	FORNARO	FRANCESCO	23/12/1972	45,63
633	ZENNARO	CRISTIAN	21/11/1973	45,63
634	PACE	COSIMO	20/08/1979	45,63
635	BALESTRA	NATALE FRANCESCO	25/12/1979	45,63
636	NIGRO	ANTONIO - 1957	18/06/1957	45,62
637	MONTANARO	MICHELE	03/04/1958	45,60
638	MANIGRASSO	FRANCESCO	07/04/1958	45,60
639	CASSANO	BARTOLOMEO	22/09/1971	45,60
640	CORONA	PIERLUIGI	30/03/1974	45,60
641	MASIELLO	LORENZO	26/11/1975	45,60
642	SPORTELLI	FRANCESCO	19/05/1954	45,58
643	SCARCIGLIA	LUIGI COSIMO	07/01/1965	45,58
644	TORTORELLA	NICOLA	30/05/1967	45,58
645	MERICO	FABIO	06/10/1969	45,58
646	FORLIANO	GIORGIO	12/12/1970	45,58
647	GASPARRE	ROBERTO	31/01/1977	45,58
648	FRANCO	CRESCENZIO	18/03/1977	45,58
649	NOBILE	MARCELLO	10/06/1962	45,57
650	MONTELEONE	GIUSEPPE	17/09/1964	45,57
651	NOCITA	STEFANO	28/06/1975	45,57
652	RESSA	ANGELO	03/03/1962	45,56
653	MAGRI'	PASQUALE	05/05/1963	45,55
654	SPINA	VITO	20/04/1971	45,55
655	CASTELLANO	ROBERTO	22/02/1973	45,55
656	SASSO	ANTONIO	24/08/1964	45,54
657	NAPOLITANO	COSIMO	06/08/1963	45,53
658	GUZZI	PAOLO	13/08/1963	45,53
659	MARINI	FRANCESCO	21/04/1967	45,53
660	NOBILE	FRANCESCO	08/08/1970	45,53
661	BRANDI	VINCENZO	12/11/1970	45,53
662	DAMONE	ANGELO 07.10.1973	07/10/1973	45,53
663	URSELLI	LUIGI	06/06/1974	45,53

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
664	CORSINI	GIUSEPPE	19/10/1958	45,50
665	MANDRILLO	VINCENZO	15/10/1959	45,50
666	ANTONICELLI	DONATO	11/05/1963	45,50
667	SALVI	FERNANDO	08/05/1967	45,50
668	MURRONE	ANTONIO	01/12/1967	45,50
669	MERO	PIETRO	09/04/1973	45,50
670	PAPADIA	LORENZO	15/07/1973	45,50
671	PAURINI	GIULIANO	25/07/1973	45,50
672	CARALLO	GIANNI	18/11/1975	45,50
673	SCARCI	VINCENZO	21/06/1977	45,50
674	MAFFEI	STANISLAO	23/10/1965	45,48
675	POLI	ANGELO	04/09/1970	45,48
676	GIANCOLA	DOMENICO	16/05/1972	45,48
677	MARTINA	GIOVANNI	01/08/1977	45,47
678	PERO'	ANTONIO	14/06/1969	45,46
679	MILO	STEFANO	06/01/1957	45,45
680	MARANGI	MICHELE	03/05/1957	45,45
681	CARROZZO	COSIMO FRANCESCO	02/04/1965	45,45
682	MARCHIONNA	DIEGO	17/03/1972	45,45
683	DI NOI	ALESSIO COSIMO	08/04/1981	45,45
684	GALEANDRO	SALVATORE	05/06/1974	45,44
685	CUPPONE	LUCIANO	19/09/1959	45,43
686	CELANO	AGOSTINO	10/06/1971	45,43
687	CAZZATO	VINCENZO	09/06/1974	45,43
688	CALIANDRO	COSIMO	07/05/1975	45,43
689	MASTRONICOLA	MASSIMO	05/11/1965	45,42
690	SARDIELLO	FABRIZIO	12/09/1969	45,42
691	ROMITO	RAFFAELE	17/01/1973	45,42
692	CAZZATO	COSIMO ALFREDO	28/03/1960	45,40
693	BIANCHINI	COSIMO	25/11/1972	45,40
694	COPPOLA	CARLO	11/07/1975	45,40
695	CAZZATO	FRANCO	06/08/1976	45,40
696	SOLITO	GIUSEPPE	30/08/1969	45,38
697	NATALE	MASSIMILIANO	14/08/1976	45,38
698	ZACCARIA	GIOVANNI 1981	17/05/1981	45,38
699	BENNARDI	LUIGI	26/09/1963	45,35
700	MARCHITELLI	FRANCESCO	16/01/1967	45,35
701	ARMENTO	GIUSEPPE	08/07/1978	45,35
702	DEVITA	ALDO	15/05/1963	45,33

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
703	MARIELLO	DONATO	31/10/1967	45,33
704	CACCIAPAGLIA	FABIO	03/09/1972	45,33
705	BELLO	COSIMO DAMIANO	12/02/1975	45,33
706	ZACCARIA	DAVIDE	23/01/1976	45,33
707	AMATULLI	VITO	19/02/1977	45,33
708	COLELLA	COSIMO	30/08/1966	45,32
709	MAZZEI	VINCENZO MARCO	21/06/1980	45,32
710	CARELLA	PASQUALE	12/12/1954	45,30
711	SCARNERA	GIUSEPPE	04/06/1955	45,30
712	SIMONETTI	EDUARDO	03/05/1959	45,30
713	MUZZONIGRO	NICOLA	30/05/1960	45,30
714	CAPUZZIMATI	SALVATORE	05/01/1964	45,30
715	MICERA	COSIMO	07/08/1969	45,30
716	RUTA	VINCENZO	03/08/1978	45,30
717	FUMAROLA	COSIMO	10/08/1959	45,28
718	BARBIERI	MASSIMILIANO	30/10/1967	45,28
719	FAGO	MARIA	12/06/1975	45,28
720	LUDOVICO	DANIELE	12/10/1978	45,28
721	FORTE	ANTONIO	03/12/1960	45,25
722	GRANATA	VITO	14/01/1964	45,25
723	PONZETTA	ROBERTO	31/07/1964	45,25
724	DI PASQUALE	PIETRO	09/07/1965	45,23
725	SPERTI	VINCENZO	24/04/1971	45,23
726	MANCINO	CATALDO	08/12/1971	45,23
727	MAIORANO	ERNESTO ANTONIO	05/03/1972	45,23
728	CORDARO	CHRISTIAN	06/08/1980	45,23
729	ROMANELLI	GIOVANNI	19/11/1955	45,22
730	NICOLINI	LEONARDO	14/04/1959	45,22
731	VERDANO	MICHELE	22/12/1967	45,22
732	SALAMINA	VINCENZO	27/05/1970	45,22
733	MONACO	EGIDIO MASSIMO	22/03/1967	45,20
734	MAGAZZINO	COSIMO	18/02/1978	45,20
735	DE MAGLIE	ALESSANDRO	27/10/1979	45,20
736	BERNALDA	SCIPIONE	11/06/1971	45,18
737	DAVERSA	ANTONIO	18/01/1977	45,18
738	NOBILE	MICHELE	23/09/1977	45,18
739	MANCARELLI	FRANCESCO	11/06/1967	45,17
740	CAPUZZIMATO	COSIMO	12/05/1974	45,17
741	MADAGHIELE	FRANCESCO	12/11/1980	45,16

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
742	CAROPPA	ADRIANO	12/06/1968	45,15
743	RAFFO	ANGELO	01/05/1965	45,14
744	D'IPPOLITO	TOMMASO	25/08/1973	45,14
745	FISCHETTI	TIZIANO	25/11/1975	45,14
746	CAMPANELLA	SALVATORE	13/04/1968	45,13
747	RUSSO	ALESSANDRO	22/09/1977	45,12
748	FOSCHERINI	ACHILLE	28/12/1958	45,10
749	BUTTIGLIONE	ROCCO29/05/1965	29/05/1965	45,10
750	D'AMBROSIO	LORENZO	10/08/1968	45,10
751	MAGGIO	COSIMO	01/07/1973	45,10
752	CARBOTTI	ANGELO	12/01/1974	45,10
753	MASSARI	GIUSEPPE	21/04/1978	45,10
754	DE CESARIO	GERMANO	12/06/1961	45,08
755	MINGOLLA	CATALDO	13/03/1966	45,08
756	FONTANA	FRANCESCO	28/07/1969	45,08
757	DELL'ORCO	FABIO	28/03/1975	45,08
758	ANTONANTE	ANGELO	21/05/1981	45,08
759	RANALDO	VINCENZO	28/10/1960	45,06
760	DE GIOIA	GIUSEPPE	04/09/1974	45,06
761	SCHIFONE	ANTONIO	20/01/1978	45,06
762	DE VITO	MARIO	01/01/1958	45,05
763	DI MARIA	ITALO	09/06/1959	45,05
764	MAGNO	GIUSEPPE 08.03.1965	08/03/1965	45,05
765	LECCE	ROBERTO	04/07/1967	45,05
766	ALBANO	MARCELLO	03/02/1960	45,03
767	GUIDO	MARCELLO	30/10/1963	45,03
768	LUPO	LUGI	11/08/1974	45,03
769	CARBOTTI	GUGLIELMO	01/11/1974	45,03
770	TAMBURRINO	BRIZIO	23/11/1956	45,00
771	PAURINI	GIOVANNI	23/09/1965	45,00
772	MARTIRADONNA	FRANCESCO	07/06/1966	45,00
773	DIMITRI	GIOVANNI LUIGI CARLO	21/06/1969	45,00
774	RICCIARDI	FRANCESCO	22/10/1969	45,00
775	PAVESE	FRANCESCO	02/11/1973	45,00
776	GRECO	LUCA	13/04/1974	44,99
777	MARAZZI	FRANCESCO	15/07/1964	44,98
778	MARINO'	LEONARDO	17/02/1966	44,97
779	MASTROVITO	VINCENZO	15/08/1964	44,96
780	MARIANO	DAMIANO	04/05/1971	44,96

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
781	MASI	NICO	27/09/1978	44,96
782	ANGLANO	PIETRO	08/08/1965	44,95
783	GIARACUNI	PIERO	26/05/1958	44,94
784	GIGANTE	VITO	30/06/1969	44,94
785	SALINARO	ROCCO ALBERTO	15/03/1970	44,94
786	CIANCA	GIULIANO WILLIAM	28/06/1972	44,94
787	CARBONE	GRAZIA	19/11/1968	44,93
788	DI LAURO	ORONZO	08/10/1971	44,93
789	CALIA	NICOLA	25/09/1973	44,93
790	CASULA	GIOVANNI	19/08/1975	44,93
791	RUSSO	COSIMO	15/04/1966	44,92
792	GARAU	MASSIMO	16/12/1971	44,92
793	BALDARO	FEDELE	28/08/1957	44,90
794	MARIANO	PIERLUIGI	19/02/1958	44,90
795	SANTORO	SALVATORE 04.02.58	24/02/1958	44,90
796	GNISCI	MASSIMILIANO	12/07/1974	44,90
797	DI SCIRO	ALBERTO	08/04/1963	44,88
798	PACCIANA	GIUSEPPE 02.08.1967	02/08/1967	44,88
799	ZIZZA	GIANCARMELO	20/06/1968	44,88
800	LOBEFARO	ERASMO	08/07/1971	44,88
801	DELL'OGGIO	FABRIZIO	09/01/1972	44,88
802	PUTIGNANO	ANTONIO	28/03/1975	44,88
803	DE VITA	EMANUELE	19/10/1957	44,85
804	LUCICH	ROBERTO	01/09/1966	44,85
805	DILEO	MASSIMO	15/02/1976	44,85
806	FUMAROLA	MARTINO	29/09/1952	44,83
807	MICCOLIS	STEFANO	04/01/1961	44,83
808	ALO'	FRANCO	03/12/1962	44,83
809	CARRIERI	PASQUALE	17/12/1966	44,83
810	SERGIO	ANTONIO	16/10/1968	44,83
811	ABATERUSSO	DANIELE	22/05/1972	44,83
812	DI GIROLAMO	COSIMO	05/01/1956	44,80
813	PICCIONE	ANTONIO	31/03/1959	44,80
814	MONGELLI	MAURIZIO	23/11/1964	44,80
815	BIANCO	STEFANO	07/09/1974	44,80
816	VACCA	ANTONIO	30/06/1976	44,80
817	SCIALPI	VINCENZO	06/11/1978	44,80
818	MIRABELLA	GIUSEPPE	26/05/1981	44,80
819	RODIO	TOMMASO	29/12/1965	44,79

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
820	SORACE	ALBERTO	23/06/1960	44,78
821	TAURINO	EGIDIO	31/07/1963	44,78
822	MACRIPO'	GIUSEPPE	15/11/1969	44,78
823	DI GIUSEPPE	VLADIMIRO NICOLA	06/10/1973	44,78
824	MAZZOCCOLI	TONIO	12/01/1975	44,78
825	CIMINO	COSIMO	23/06/1960	44,76
826	POLITI	MAURIZIO	18/06/1960	44,75
827	ZIGRINO	PIETRO DOMENICO	15/03/1964	44,75
828	PAPPADA'	GIUSEPPE	29/03/1964	44,75
829	CASTRO	MASSIMILIANO	31/01/1967	44,75
830	TRIANNI	ANTONIO	07/05/1967	44,75
831	PANESSA	FILIPPO	26/02/1969	44,75
832	PACCIANA	GIUSEPPE 07.04.1977	07/04/1977	44,75
833	FASIELLO	FRANCESCO	24/04/1963	44,74
834	BUFANO	GIUSEPPE	22/07/1967	44,72
835	CANNELLA	COSIMO	22/07/1965	44,70
836	RUGGIERO	PIETRO	06/03/1972	44,70
837	SCARNERA	MAURIZIO	18/05/1976	44,70
838	ALLIGRI	ALBERTO	24/01/1981	44,70
839	FRASCINA	MARIO GIUSEPPE	18/06/1957	44,68
840	BAGORDO	DOMENICO	11/08/1959	44,68
841	ANNICCHIARICO	CIRO	08/05/1970	44,68
842	FUGAZZARO	VINCENZO	04/09/1970	44,68
843	MONACO	COSIMO	21/08/1974	44,68
844	BRUNETTI	FABIO	01/08/1976	44,67
845	BONITO	SALVATORE	06/01/1978	44,67
846	PERRINI	FLORINDO	03/10/1963	44,66
847	LIGRANI	VINCENZO	28/07/1962	44,64
848	SALUSTRI	GRAZIANO	23/07/1963	44,64
849	STELLA	CARMINE	15/02/1973	44,63
850	GIOBERTI	SALVATORE	09/07/1973	44,63
851	DE GIORGI	SILVANO COSIMO	06/07/1970	44,62
852	GARIBALDI	ALFREDO CARMINE	03/01/1971	44,62
853	MAURO	SALVATORE	07/07/1978	44,62
854	PASSARELLI	CARMINE	13/11/1957	44,60
855	CARBONE	BERNARDINO	06/04/1965	44,60
856	VINCI	MARCO	18/03/1970	44,60
857	BERNARDO	RAFFAELE	12/04/1973	44,60
858	MASTRANGELO	WALTER	25/06/1973	44,60

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
859	MAGNO	VINCENZO	03/4/1975	44,60
860	LONOCE	PIETRO	20/08/1965	44,58
861	D'ANDRIA	MICHELE	14/04/1968	44,58
862	MASTRILLO	NICOLA	10/09/1968	44,58
863	GIOFFREDI	GIAMPIERO	14/02/1969	44,58
864	BIANCO	LEONARDO	24/08/1974	44,58
865	TEDESCO	MICHELE	27/07/1976	44,58
866	PUGLIESE	FRANCESCO	29/07/1976	44,58
867	CAPUTO	COSIMO	22/11/1960	44,57
868	MASILLO	FRANCESCO	12/01/1964	44,56
869	DRAGO	GIROLAMO	22/09/1975	44,56
870	DAMONE	COSIMO DAMIANO	20/11/1958	44,55
871	BARLETTA	GIAMPAOLO	02/06/1969	44,55
872	CAROVIGNO	ALESSANDRO	04/12/1975	44,55
873	SPALLUTO	COSIMO	29/09/1979	44,55
874	SARMENTO	EMANUELE	11/06/1964	44,54
875	DISANTO	GIACOMO	01/10/1970	44,53
876	MIRAGLIA	SERGIO	13/10/1970	44,53
877	DELLA CORTE	GIOVANNI	08/11/1970	44,53
878	MANCA	MARCO	11/07/1974	44,53
879	SABATO	GAETANO	26/10/1977	44,53
880	PELLEGRINO	FERRUCCIO	04/03/1958	44,52
881	LENTI	NICOLA 21.08.1958	21/08/1958	44,52
882	MELE	COSIMO	04/03/1967	44,52
883	CAPRIULO	PIER PAOLO	29/09/1962	44,50
884	SCATIGNA	PAOLO	29/03/1963	44,50
885	SANTAMATO	ALESSANDRO	21/11/1970	44,50
886	VERGALLO	ANTONIO	26/02/1963	44,48
887	DE GIORGIO	ANGELO	28/01/1972	44,46
888	DE CATALDO	CARMELO	13/11/1974	44,46
889	GENNARI	LORENZO	22/06/1977	44,46
890	ANGELINI	CARMELO	22/12/1959	44,45
891	POLITI	PIETRO	09/02/1972	44,45
892	RUSSO	CARMINE	1/08/1973	44,44
893	GRIECO	FRANCESCO	25/10/1971	44,43
894	LENTI	NICOLA 28.08.1957	28/08/1957	44,42
895	NIGRO	FERNANDO	06/06/1964	44,40
896	D'AMICIS	GIOVANNI	19/06/1963	44,38
897	MARANO'	SAVERIO	26/04/1965	44,38

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
898	LESERRI	ANTONIO	19/07/1965	44,38
899	ALESSANDRINO	LUIGI	19/11/1966	44,38
900	INNELLA	DANIELE	09/04/1973	44,38
901	ANNICCHIARICO	ALESSANDRO	29/04/1974	44,38
902	LACAITA	COSIMO	09/09/1975	44,38
903	PALAZZO	ANDREA	18/03/1978	44,38
904	SERAFINI	ARMANDO	18/04/1961	44,36
905	TURI	GIOVANNI	25/03/1963	44,36
906	COLIZZI	VINCENZO	01/08/1969	44,34
907	MEO	PASQUALE	21/07/1980	44,33
908	CAFIERO	CIRO	01/02/1981	44,33
909	SANTARELLI	ROBERTO	14/05/1965	44,32
910	D'ARCANGELO	BENEDETTO	08/02/1959	44,30
911	IACCA	MARINO	10/03/1969	44,30
912	CONTE	GIANNI	30/07/1973	44,30
913	LOBASSO	VITO	09/11/1964	44,29
914	IACOBELLIS	AURELIO	13/05/1962	44,28
915	GENTILE	LEONARDO	09/06/1973	44,28
916	VIGNOLA	PASQUALE	12/04/1978	44,28
917	LENOCI	SIMONE	22/08/1978	44,28
918	BUZZERIO	PARIDE	07/06/1969	44,26
919	BELLINO	GIORGIO	09/03/1956	44,25
920	PARABITA	MARIO	13/11/1965	44,25
921	IACCA	GIUSEPPE	13/08/1967	44,25
922	TODARO	FRANCESCO 7/09/1975	17/09/1975	44,25
923	FRISCINA	COSIMO	15/03/1978	44,25
924	LOMARTIRE	COSIMO	01/01/1969	44,23
925	DI LORENZO	GIOVANNI	02/08/1970	44,23
926	NOTARFRANCESCO	ROCCO	20/12/1974	44,23
927	FIUME	MAURIZIO	06/10/1958	44,22
928	DE SALES	ERNESTO	01/07/1975	44,21
929	SALVINI	ACHILLE	18/12/1961	44,20
930	NESCA	PASQUALE	08/02/1964	44,20
931	LATAGLIATA	MICHELE	28/05/1964	44,20
932	GIORGINO	AMEDEO	19/03/1969	44,20
933	CARUCCI	ETTORE	02/04/1971	44,20
934	SERIO	SERAFINO	14/12/1968	44,18
935	CITO	SALVATORE	02/01/1971	44,16
936	SANTAMATO	ANTONIO	10/04/1963	44,15

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
937	TAGLIENTE	VITO SALVATORE	05/09/1967	44,13
938	LATERZA	COSIMO DAM. 1971	27/09/1971	44,13
939	PARABITA	LUCA	19/07/1972	44,13
940	BAGLI	FABIO	06/10/1974	44,13
941	LEONE	POMPEO	30/11/1957	44,12
942	SCIALPI	DANIELE	17/12/1969	44,12
943	LIVERANO	ACHILLE	24/11/1973	44,12
944	TURNONE	ANTONIO	04/05/1965	44,11
945	DENTICE	GIUSEPPE	17/03/1960	44,10
946	GIANNATTASIO	ANTONIO	17/01/1971	44,10
947	LAUDATI	DIONISIO	10/11/1976	44,10
948	NOCERINO	CIRO	15/07/1981	44,09
949	BASTELLI	VITO	16/03/1970	44,08
950	GATTO	GIOVANNI	16/11/1975	44,08
951	MAGGI	GABRIELE	12/10/1979	44,08
952	DE PACE	ANTONIO	16/06/1962	44,06
953	CATAPANO	VINCENZO	07/03/1962	44,05
954	ANCORA	TOMMASO	07/01/1964	44,05
955	GIORGINO	COSIMO AMEDEO	09/03/1965	44,05
956	CARICASOLE	CATALDO	03/08/1965	44,03
957	D'URSO	ANTONIO	12/06/1973	44,03
958	LEONE	VINCENZO	05/08/1957	44,02
959	LIPPOLIS	FILIPPO	07/07/1955	44,00
960	AXO	VITO	29/03/1961	44,00
961	SIMEONE	MAURIZIO	13/08/1963	44,00
962	ALTAVILLA	GIOVANNI	29/11/1964	44,00
963	SCARATI	GIUSEPPE	30/10/1967	44,00
964	PETRUNTI SISTO	VITTORIO	30/10/1969	44,00
965	PANARITI	MICHELE	31/01/1975	44,00
966	ZINGAROPOLI	MICHELE	13/11/1975	44,00
967	GIULIANI	FRANCO	14/08/1980	44,00
968	MUROLO	MAURO	25/03/1966	43,98
969	NARDELLI	ANTONIO	20/02/1954	43,96
970	RUSSO	MASSIMILIANO	30/03/1970	43,95
971	MAGNO	ANGELO	03/04/1975	43,95
972	AQUARO	ORONZO	01/01/1965	43,93
973	SERRANO	MAURIZIO	24/01/1970	43,93
974	MAGGIO	VINCENZO	20/02/1970	43,93
975	MEZZOLLA	ANTONIO	13/06/1970	43,93

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
976	MAGNO	ALESSANDRO	04/11/1980	43,93
977	CONVERTINI	LUCA	21/11/1962	43,92
978	LEONE	PASQUALE	03/04/1970	43,92
979	ANTERMITE	LEONARDO	31/08/1958	43,90
980	VARVAGLIONE	FRANCO	24/12/1960	43,90
981	BALDARI	GIOVANNI	05/08/1966	43,90
982	DE GIORGIO	GABRIELE	22/11/1969	43,90
983	RODERO	TIBERIO	11/01/1972	43,90
984	PICHIERRI	ANTONIO	01/11/1978	43,90
985	PUTIGNANO	PASQUALE	14/10/1963	43,88
986	GUARINO	ALBERTO	22/04/1968	43,88
987	D'ERCHIE	VITTORIO	16/12/1964	43,87
988	DUCHETTI	GIUSEPPE 1964	01/01/1964	43,86
989	SANSONETTI	CLAUDIO	05/10/1974	43,86
990	LUPOLI	ANTONIO	30/03/1978	43,83
991	RAHO	FRANCESCO	29/09/1976	43,81
992	RUSSANO	GIUSEPPE	23/12/1967	43,80
993	D'AGNANO	MARIO	09/04/1973	43,78
994	MARTIRE	GAETANO	14/01/1981	43,78
995	CAFORIO	MARCELLO	29/09/1958	43,77
996	CANNARILE	COSIMO ALBERICO	07/10/1966	43,77
997	CAPRIGLIA	ANGELO	14/06/1969	43,77
998	RUTIGLIANO	GIUSEPPE	18/08/1979	43,77
999	SANTORO	COSIMO GIOVANNI	05/07/1978	43,76
1000	PORTULANO	ANGELO	16/06/1960	43,75
1001	PROTOPAPA	JOSEPH	30/03/1961	43,75
1002	FRISCINA	NATALE	27/11/1968	43,75
1003	MONTANARO	CLAUDIO	19/03/1974	43,75
1004	GIORDANO	GIANLUCA	05/10/1977	43,75
1005	PAPPADA'	MARIA ANTONELLA	13/11/1978	43,75
1006	LAGHEZZA	LORENZO	07/03/1982	43,74
1007	CARDELLICCHIO	GIUSEPPE	14/08/1975	43,73
1008	ROSSETTO	GIANNI	29/12/1964	43,70
1009	LUCCARELLI	PASQUALE	15/03/1979	43,67
1010	LUCARELLA	GIULIO	14/05/1975	43,65
1011	FANIGLIULO	GIANLUCA	21/03/1977	43,64
1012	PATRUNO	NICOLA - 1978	13/08/1978	43,63
1013	GENTILE	ANGELO	07/12/1972	43,62
1014	SOLITO	NICOLA 23/11/1960	23/11/1960	43,60

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1015	AMATI	NICOLA	11/05/1966	43,60
1016	LACAITA	ANDREA	04/02/1978	43,60
1017	CAMPANELLA	SAVERIO GIUSEPPE	22/10/1979	43,60
1018	CORRADO	NICOLA	01/01/1968	43,58
1019	LACAVA	COSIMO	20/07/1970	43,58
1020	MAGNO	PASQUALE	31/01/1974	43,58
1021	MAGGIO	ELIGIO	17/09/1964	43,57
1022	FARILLA	LEONARDO	22/06/1963	43,56
1023	MORO	SANDRO	29/05/1970	43,56
1024	FISCHETTO	EMANUELE	26/03/1976	43,54
1025	DI GREGORIO	ANTONIO	22/03/1957	43,53
1026	TERLIZZESE	ANGELO	03/07/1966	43,53
1027	MODEO	ANTONIO	10/08/1972	43,53
1028	INTERNO'	MARTINO	05/09/1962	43,52
1029	PALUMBO	ACHILLE	12/05/1969	43,50
1030	PALMISANO	SCIPIONE	22/04/1970	43,50
1031	ROMANO	VINCENZO	19/03/1971	43,50
1032	DE MURO	COSIMO	15/01/1977	43,50
1033	GIOVE	MAURIZIO	25/08/1971	43,48
1034	GALLO	FRANCESCO 10/9/73	10/09/1973	43,48
1035	CALIANDRO	GIOVANNI	19/05/1966	43,47
1036	GIGANTE	GIOVANNI	30/12/1977	43,46
1037	DELLA TORRE	ROCCO	07/04/1969	43,45
1038	GRASSI	ANTONIO	30/01/1979	43,45
1039	TODARO	COSIMO	16/05/1977	43,43
1040	CIPRIANO	GIOVANNI	07/07/1969	43,42
1041	GRASSO	CLAUDIO	27/08/1963	43,40
1042	SAGARIA	GIUSEPPE	04/10/1970	43,38
1043	PINTO	STEFANO	14/10/1961	43,36
1044	SAMMARCO	FRANCESCO	25/08/1966	43,36
1045	MOTOLESE	ANTONIO	16/11/1971	43,32
1046	DE GIORGIO	RAFFAELE ANTONIO	04/01/1975	43,32
1047	COVELLA	ENRICO	11/09/1978	43,30
1048	GAMBARDELLA	MARCELLO	05/05/1979	43,28
1049	BOELIS	GIOVANNI	14/03/1959	43,27
1050	SALLUCE	NUNZIO	07/09/1966	43,26
1051	PACIFICO	DOMENICO	13/11/1963	43,25
1052	RADIMIR	COSIMO	15/09/1969	43,25
1053	PULPITO	VINCENZO	21/12/1974	43,25

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1054	PASTORE	FRANCESCO	02/04/1979	43,25
1055	MARINELLI	FRANCESCO	18/02/1981	43,23
1056	VAGNINI	GIUSEPPE	15/11/1971	43,20
1057	PIGNATELLI	EGIDIO	26/02/1972	43,20
1058	LA CENERE	OTTAVIANO	14/04/1977	43,20
1059	CARAGLIA	NICOLA	16/10/1977	43,18
1060	ELIA	NUNZIO	22/07/1979	43,18
1061	ROBERTI	GIUSEPPE	05/07/1965	43,14
1062	CONTE	PIETRO	09/07/1965	43,14
1063	NOTARISTEFANO	ANTONIO	21/06/0960	43,13
1064	PALEARI	ALFREDO	25/02/1975	43,13
1065	MISCIAGNA	FRANCESCO	20/07/1980	43,13
1066	FAGO	FRANCESCO	13/11/1972	43,12
1067	TRAMACERE	ALDO	22/08/1962	43,10
1068	DE PASQUALE	CIRO	07/05/1970	43,10
1069	ERRICO	GIUSEPPE	08/08/1975	43,10
1070	DE VALERIO	SALVATORE	26/10/1958	43,08
1071	DELLISANTI	TEODORO	10/03/1959	43,08
1072	COLELLA	NICOLA	02/04/1958	43,06
1073	D'AMICIS	GIUSEPPE	26/03/1976	43,03
1074	PIGNATARO	GIUSEPPE	23/10/1961	43,02
1075	ZURLO	SALVATORE FILIPPO	24/10/1969	43,02
1076	DE FELICE	GIOVANNI	05/02/1961	43,00
1077	RE	MICHELE	14/06/1962	43,00
1078	MUOLO	ANTONIO	19/09/1969	43,00
1079	FANIZZI	FABRIZIO	19/12/1973	43,00
1080	BUFANO	IGNAZIO	21/11/1975	43,00
1081	PRUDENZANO	GIUSE	11/11/1977	43,00
1082	FIORITA	VINCENZO	08/06/1979	42,98
1083	MOTOLESE	ACHILLE	13/09/1969	42,96
1084	CASTELLO	GIUSEPPE	23/11/1976	42,95
1085	BRAMANTE	GIUSEPPE	19/02/1975	42,93
1086	SOLAZZO	COSIMO	21/08/1968	42,92
1087	LIBRALE	GIUSEPPE	26/04/1963	42,88
1088	PALERMO	PASQUALE	03/03/1964	42,88
1089	AGRIMI	CARLO	20/04/1973	42,88
1090	RESTA	CARLO PIO	16/01/1975	42,88
1091	PASTORE	FABIO	14/11/1976	42,88
1092	FIorentino	GENNARO	24/06/1981	42,88

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1093	LIGORIO	SALVATORE	07/05/1974	42,86
1094	VITALE	GIOVANNI	31/05/1959	42,83
1095	LOFORESE	SILVIO	24/08/1971	42,83
1096	PAGLIARULO	ROBERTO	07/12/1977	42,83
1097	LOBELLO	MARIO	07/12/1962	42,82
1098	SANTORO	FRANCESCO 30/9/1978	30/09/1978	42,82
1099	QUARANTA	PASQUALE	19/06/1975	42,81
1100	PICCHIERRI	GIUSEPPE	30/07/1954	42,80
1101	NOBILE	CATALDO	20/08/1960	42,80
1102	PIGNATALE	FEDELE	12/05/1963	42,80
1103	FASCIANO	CIRO	17/02/1970	42,78
1104	PARABITA	VIRGILIO	19/09/1953	42,75
1105	DI LAURO	VINCENZO	04/04/1971	42,75
1106	PANARITI	MASSIMO	14/10/1971	42,75
1107	MICCOLIS	MASSIMO	27/06/1976	42,75
1108	LEO	ANTONIO	26/10/1959	42,74
1109	LEO	GIUSEPPE	13/02/1983	42,74
1110	DI GIORGIO	GIUSEPPE	08/09/1971	42,73
1111	ERARIO	MICHELE	04/09/1965	42,72
1112	LOCOROTONDO	FAUSTO	08/09/1977	42,72
1113	LIBRARO	PASQUALE	04/10/1978	42,72
1114	FANIGLIULO	COSIMO	24/03/1961	42,71
1115	LEOGRANDE	GIUSEPPE	28/11/1960	42,68
1116	CARROZZO	LEONARDO GAETANO	27/05/1982	42,65
1117	SANGERMANO	PIETRO	13/04/1961	42,64
1118	BARTOLOMEO	ROMEO	22/03/1961	42,63
1119	PUTIGNANO	ALBINO	17/06/1962	42,63
1120	BARRESE	FRANCESCO	21/10/1966	42,63
1121	PALMA	FRANCESCO	04/07/1967	42,63
1122	PUCE	GIULIANO	27/01/1975	42,63
1123	BRANCACCIO	GIANFRANCO	17/11/1975	42,63
1124	FATO	COSIMO	16/11/1953	42,62
1125	GARIBALDI	CARMELO	01/10/1972	42,62
1126	PELLEGRINO	VINCENZO	21/04/1970	42,60
1127	VENTRELLA	FRANCESCO	12/12/1973	42,60
1128	NIGRO	SALVATORE	08/02/1976	42,58
1129	RAFFO	ANTONIO	18/07/1969	42,56
1130	LIPPOLIS	VINCENZO	21/12/1971	42,56
1131	TODARO	FRANCESCO 4/04/1960	04/04/1960	42,55

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO	DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1132	ZUCCA	GIOVANNI	42,52
1133	PINTO	LEONARDO	42,52
1134	PRETE	VITTORIO	42,50
1135	PACE	ANTONIO	42,50
1136	PANARELLI	MARTINO	42,50
1137	PAGONE	AGOSTINO	42,50
1138	MOLDAVIO	ITALIANO COSIMO	42,50
1139	PAPARI	MASSIMO	42,50
1140	FAGGIANO	DONATO	42,50
1141	VINCENTI	EMILIANO	42,48
1142	VENERITO	ANTONIO	42,46
1143	FASCIANO	GIOVANNI	42,46
1144	RESTA	ROCCO	42,44
1145	ROSATO	MAURIZIO	42,44
1146	ANGELINI	EUGENIO	42,43
1147	SIMONETTI	NICOLA	42,40
1148	ZITO	DOMENICO	42,40
1149	ORLANDO	CIRO PASQUALE	42,38
1150	SARACINO	LEONARDO	42,35
1151	BARBIERI	MASSIMO	42,35
1152	BUCCOLIERO	LUCIANO	42,33
1153	LAPESA	COSIMO	42,33
1154	LOPARCO	DANIELE	42,25
1155	PALOMBELLA	FRANCO	42,25
1156	PASSIATORE	EMILIANO CRISTIAN	42,25
1157	DE MONTE	ANGELO	42,24
1158	SCISCI	ETTORE	42,20
1159	RICCI	VINCENZO	42,20
1160	OLIVA	GIUSEPPE	42,20
1161	PICCI	SERAFINO	42,14
1162	PEDULLA'	DOMENICO	42,10
1163	PIEPOLI	SANDRINO	42,10
1164	SORANNA	PASQUALE	42,04
1165	PALAGIANO	COSIMO	42,00
1166	SANARICA	MARCO	42,00
1167	LAERA	ANGELO	41,98
1168	RIZZO	ANDREA	41,96
1169	VALENTI	CRISTIAN	41,96
1170	PERRUNI	EGIDIO	41,95

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1171	RISI	GIOVANNNI	07/08/1982	41,94
1172	ZOCCO	GOFFREDO	12/04/1965	41,90
1173	RAIMONDO	GIOVANNI	25/07/1968	41,88
1174	GIANSIRACUSA	FABIO	16/02/1974	41,82
1175	TRIVISANI	ANTONIO	02/03/1958	41,78
1176	BARDICCHIO	ANGELO	17/05/1963	41,78
1177	VIGNOLA	GIANLUCA	25/06/1981	41,78
1178	BOZZA	MICHELE	26/06/1973	41,77
1179	PUGLIESE	GIORGIO	12/10/1971	41,75
1180	SPINZI	MASSIMILIANO	18/12/1973	41,75
1181	LOFORESE	GIOVANNI	02/12/1959	41,74
1182	LATERZA	COSIMO DAM. 1967	28/02/1967	41,73
1183	SANTACROCE	PASQUALE	22/01/1970	41,70
1184	MARTUCCI	LEONARDANTONIO	09/02/1957	41,67
1185	VECCHIO	VINCENZO	26/04/1959	41,66
1186	IACOBINO	MICHELE TOMMASO	24/07/1969	41,65
1187	TORCELLO	REMO	30/08/1969	41,60
1188	PELUSO	SALVATORE	15/04/1973	41,60
1189	PETRONELLI	MAURIZIO	06/09/1968	41,54
1190	SOLITO	ROCCO	16/07/1977	41,54
1191	BRANDO	MATTEO	02/06/1961	41,50
1192	STANTE	VINCENZO	06/02/1962	41,50
1193	OLIVETO	NICOLINO	18/06/1971	41,50
1194	LONGO	GIOVANNI ANGELO	09/10/1971	41,50
1195	LAMURAGLIA	RENZO	29/01/1968	41,46
1196	CALELLA	ANGELO	14/11/1970	41,43
1197	SEBASTIO	VINCENZO	13/12/1957	41,40
1198	SPAGNUOLO	ANTONIO	21/09/1968	41,40
1199	ZACCARIA	ADOLFO	22/01/1977	41,40
1200	TRIVISANO	MICHELE	19/07/1980	41,40
1201	INTERMITE	CIRO	28/08/1956	41,38
1202	STERZI	SILVANO	18/01/1969	41,38
1203	PALMISANO	BARBARA	05/03/1974	41,38
1204	ARCADIO	GIOVANNI	31/08/1974	41,38
1205	RIZZO	LEONARDO	20/06/1963	41,36
1206	ABBRACCIAVENTO	LEONARDO	07/11/1973	41,35
1207	TRANI	ANTONIO	10/10/1955	41,34
1208	CHIRI	FRANCESCO	25/02/1968	41,30
1209	MICCOLI	GREGORIO	26/09/1970	41,25

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1210	MIALE	ANGELO	02/08/1965	41,23
1211	CICCARESE	FRANCESCO	01/09/1976	41,20
1212	LOFORESE	PASQUALE	19/01/1976	41,14
1213	ARBORITANZA	ROCCO	26/09/1963	41,13
1214	PALANGA	FEDELE	16/04/1968	41,13
1215	FORNARO	GIUSEPPE	29/12/1968	41,08
1216	INTINI	PAOLO	26/08/1966	41,00
1217	ARGENTIERI	FRANCESCO	30/06/1971	41,00
1218	PULPO	ALESSANDRO	27/07/1975	41,00
1219	RAGOZZINO	FRANCESCO	21/06/1976	41,00
1220	PASCA	FRANCESCO SAVERIO	02/03/1967	40,98
1221	TRIPALDI	AGOSTINO	17/07/1967	40,98
1222	VALENTINI	EMANUELE	24/06/1961	40,96
1223	PICCINNI	GIOVANNI	24/06/1969	40,96
1224	ZARDINONI	GIUSEPPE	17/11/1962	40,90
1225	RUSSO	GIOVANNI	23/06/1969	40,90
1226	VOGLINO	MASSIMO	19/01/1966	40,85
1227	SERIO	ANNA MARIA	05/12/1967	40,80
1228	PATRUNO	NICOLA - 1976	16/01/1976	40,75
1229	SPARACIO	GIORGIO	12/12/1978	40,75
1230	ORLANDO	GIOVANNI	06/02/1955	40,70
1231	CIRILLO	LEONARDO	03/06/1967	40,70
1232	ZACCARIA	GIOVANNI 1971	14/07/1971	40,60
1233	PIERRI	BIAGIO	31/01/1973	40,60
1234	DI COSTE	GIUSEPPE	11/08/1976	40,60
1235	SORIO	ANTONIO	27/01/1958	40,50
1236	BOMBAGIO	SALVATORE	07/07/1964	40,50
1237	OSTENTO	RAFFAELLO	30/05/1966	40,50
1238	QUARANTA	ANTONIO	27/11/1978	40,50
1239	SASSANELLI	GIUSEPPE	18/09/1972	40,40
1240	ZALFA	GIORGIO	13/05/1957	40,28
1241	SPINELLI	VINCENZO	06/02/1969	40,25
1242	PELUSO	DOMENICO	29/04/1970	40,12
1243	PALMISANO	ANGELO 11.02.1957	11/02/1957	40,00
1244	PALAZZO	COSIMO	22/11/1974	40,00
1245	DI NOI	COSIMO	07/03/1975	40,00
1246	MICCOLIS	LEONARDANTONIO	03/01/1958	39,75
1247	SANSONETTI	DINO	07/11/1978	39,74
1248	BRIGANTI	ANGELO	04/02/1965	39,67

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GRADUATORIA FINALE

N°	CANDIDATO		DATA DI NASCITA	VOTO FINALE
1249	GIGANTE	PAOLO	22/06/1964	39,50
1250	RICCHIUTI	ALBERTO	05/02/1965	39,50
1251	OTTARDO	MASSIMO	03/11/1965	39,50
1252	PELUSO	ANTIMO	06/09/1969	39,50
1253	DISTRATIS	FRANCESCO	22/09/1975	39,38
1254	LOCOROTONDO	GIOVANNI	05/01/1975	39,30
1255	RANIERI	ALESSANDRO	14/09/1977	39,25
1256	GUIETTI	GIOVANNI	19/10/1967	39,10
1257	ROCHIRA	COSIMO DAMIANO	15/05/1976	39,06
1258	PIDULO	MARTINO	06/09/1976	38,80
1259	MANGIARANO	ANGELO	21/08/1960	38,75
1260	BOVE	RICCARDO	15/08/1968	38,33
1261	CIULLO	EGIDIO	18/01/1964	38,14
1262	RUSSO	VITO	22/07/1973	38,10
1263	OLIVA	MARIO	26/07/1967	37,95
1264	BOZZA	PIETRO	09/09/1968	37,83
1265	PICCINNI	ANTONIO	13/06/1978	37,60
1266	OMMA	FRANCESCO	07/12/1964	37,38
1267	ORLANDO	DOMENICO	19/10/1973	37,25
1268	PERNIOLA	ERASMO	17/07/1969	37,20
1269	INTERMITE	COSIMO	25/03/1961	37,00
1270	TANESE	NICOLA	01/01/1953	36,75
1271	AGRUSTI	ANGELANTONIO	24/06/1956	36,75
1272	PANESSA	ANGELO	02/08/1960	36,38
1273	TURSI	COSIMO	04/03/1957	36,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Capo II - Contratto di inserimento

54. Definizione e campo di applicazione.

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

- a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
- f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

- a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- b) gruppi di imprese;
- c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- d) fondazioni;
- e) enti di ricerca, pubblici e privati;
- f) organizzazioni e associazioni di categoria.

3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i

contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

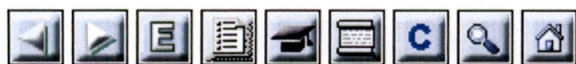
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.



Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.

AMAT SPA - FulShow v. 7.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

55. Progetto individuale di inserimento.

1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.

2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo.

5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione ⁽²⁰⁾.

(20) Comma così sostituito dall'art. 12, [D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).



Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.

AMAT SPA - FulShow v. 7.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

56. Forma.

1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.



Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.

AMAT SPA - FulShow v. 7.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

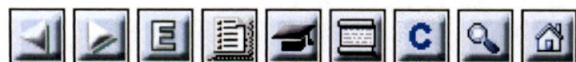
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

57. Durata.

1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.



Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.
AMAT SPA - FulShow v. 7.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

58. Disciplina del rapporto di lavoro.

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#).

2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.



Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A.

AMAT SPA - FulShow v. 7.50



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#) > [D.Lgs. 10-09-2003, n. 276](#)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

59. *Incentivi economici e normativi.*

1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ^(20/a).

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 ⁽²¹⁾.

^(20/a) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²¹⁾ Comma così modificato dall'art. 13, [D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).





Roma, 27 gennaio 2005

Circ. n. 46/SI/Ig.Pa

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Direttori
delle Aziende e degli Enti Associati

Loro Sedi

OGGETTO: C.C.N.L. autoferrotranvieri 2004 - 2007

Dopo una lunga e complessa trattativa le parti sociali, il 18 novembre 2004, hanno siglato tecnicamente i testi delle disposizioni negoziali sulle quali è stata raggiunta un'intesa. Sulla base di tali intese, nella stessa giornata, è stato redatto, in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri, un verbale di riunione sottoscritto dalle istituzioni interessate e dalle parti sociali, con il quale Governo e regioni hanno assicurato la copertura dei costi rivenienti dall'accordo.

In particolare, con il predetto protocollo, il Governo si è impegnato sia a definire il riassetto della normativa di settore sia a riconoscere alle aziende autoferrotranviarie, in occasione della manovra economica di fine anno, uno stanziamento annuo aggiuntivo pari a 200 milioni di euro.

Nello stesso documento le Regioni si sono assunte l'onere di concorrere al finanziamento del settore per ulteriori complessivi 60 milioni di euro all'anno.

Considerati gli affidamenti predetti, le parti hanno convenuto di incontrarsi il 14 dicembre 2004 per formalizzare la stesura definitiva dell'intesa, stipulando l'allegata ipotesi di accordo, subordinata allo scioglimento della riserva, il cui termine è stato previsto per il 21 dicembre u.s. La predetta riserva è stata sciolta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti con nota del 21.12.2004 e dalla Faisa Cisl e da UGL Autoferrotranvieri rispettivamente con note del 20.12.2004 e del 21.12.2004.



Le OO.DD. hanno sciolto la riserva con nota del 21 dicembre 2004, seppure condizionandone la validità all'emanazione dei provvedimenti finanziari sopra richiamati (v.all.).

Occorre, infatti, registrare che alla data odierna il Governo non ha ancora emanato l'annunciato provvedimento di stanziamento finanziario, per cui in tale fase di incertezza le aziende, in ordine all'applicazione dell'intesa negoziale, sono tenute ad attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dall'Associazione con apposite informative (v. da ultimo circ. n. 36/SI del 21 gennaio 2005).

Ciò posto si evidenzia che l'accordo in oggetto rinnova il quadriennio normativo 2004/2007 ed il primo biennio economico 2004/2005 e, ove non sia altrimenti specificato, entra in vigore il 18 novembre 2004 (v. art. 15).

Si precisa, altresì, che i testi contrattuali sono stati depositati presso le Amministrazioni competenti al fine di effettuare gli adempimenti previsti e che gli stessi sono allegati alla presente circolare i cui contenuti sono stati elaborati congiuntamente ad ANAV (v.all.).

L'Accordo è composto di 15 articoli e di tre Dichiarazioni a Verbale delle parti, sui quali di seguito si forniscono le indicazioni esplicative sugli aspetti di maggior rilievo:

Art. 1 - Premessa

Nell'articolo sono contenuti impegni delle parti contrattuali al fine di assumere iniziative comuni tese a:

- ♦ sviluppare il trasporto pubblico locale mediante momenti di confronto ed il monitoraggio dei processi di attuazione della riforma;
- ♦ sviluppare un sistema di formazione professionale continua;
- ♦ indirizzare le relazioni industriali verso modelli coerenti con il processo di trasformazione in atto;
- ♦ realizzare il risanamento e l'efficientamento delle aziende mediante interventi strutturali sul piano delle risorse e delle regole;
- ♦ vigilare affinché gli impegni assunti da Governo e Regioni con il Verbale di riunione del 18 novembre 2004 siano concretizzati per consentire almeno di risolvere le partite contrattuali di natura economica per il biennio 2004-2005.

Art. 2 - Mercato del lavoro - Costituzione del rapporto di lavoro

Il presente articolo sostituisce, abrogandolo, l'art.7 dell'Accordo Nazionale 27.11.2000.

Nella premessa dell'articolo è espressamente stabilito che viene mantenuta la disciplina in atto per tutti i contratti in corso, salvi gli aspetti precisati più avanti. E' stata, inoltre, confermata la norma di carattere generale, secondo la quale la disciplina sui rapporti di lavoro flessibile è immediatamente applicabile in sede aziendale, previa informativa alle strutture sindacali competenti, salvo che lo stesso accordo nazionale non rinvii ad accordi da realizzare in sede aziendale. Con apposito richiamo all'osservanza dell'art.1, comma 2, punto A) della legge 125/91 (Pari opportunità), le parti impegnano le aziende a stabilire "percentuali minime di accesso" nonché a stabilire, mediante accordo aziendale modalità e requisiti attuativi.

Le tipologie contrattuali utilizzabili sono tutte quelle previste dalla vigente normativa con esclusione del lavoro a chiamata. Le parti hanno ritenuto, infatti, che, al momento, lo stesso non trovi applicazione stante la particolarità dello strumento e la circostanza che le attuali esigenze specifiche del settore sono complessivamente soddisfatte con l'utilizzo delle restanti forme di flessibilità del lavoro.

La tematica del mercato del lavoro ha costituito l'argomento centrale di larga parte della trattativa ed ha visto le OO.SS.LL. attestarsi su posizioni di recupero dei livelli di flessibilità convenuti nei precedenti accordi nazionali e di chiusura rispetto alle nuove tipologie contrattuali introdotte dal decreto legislativo 276/03.

Nonostante tale posizione, fermamente sostenuta fino agli ultimi incontri dalle organizzazioni sindacali, le OO.DD. sono riuscite a conservare le flessibilità in atto, sviluppandole ed integrandole alla luce della nuova disciplina.

A) Contratti a termine

Si conferma che la disciplina del contratto a termine si rinviene nel D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fatte salve, tuttavia, tutte le altre disposizioni di legge che prevedono specifiche situazioni per il ricorso a tali contratti ad iniziare dall'art.8, comma 5, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Ne consegue che dalla data di applicazione del contratto (18 novembre 2004) l'utilizzo del contratto a termine è possibile a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, vale a dire in tutti i casi di cui necessitano le aziende del settore.

Per quanto concerne, invece, la regolamentazione negoziale, quella stabilita dall'accordo di rinnovo in oggetto, oltre a sostituire la lett. A)

dell'art.7 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, abroga l'art.61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, ferma restando, come indicato nella premessa dell'articolo, la precedente disciplina per i contratti a tempo determinato in corso. L'eventuale proroga di questi ultimi è, quindi, soggetta alla precedente disciplina, non essendoci novazione del contratto.

Per quanto riguarda la durata, il nuovo testo negoziale dispone che il contratto a termine non può eccedere i seguenti limiti:

- una durata minima di 30 giorni;
- una durata massima di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi.

Tali limiti non trovano, comunque, applicazione nei casi di assunzione per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.

E' riconosciuto ai lavoratori a termine, il cui contratto sia ancora in corso o sia scaduto da non più di nove mesi, in quest'ultimo caso previa esplicita richiesta scritta da inoltrare all'azienda entro 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto, il diritto ad essere informati dalla decisione dell'azienda di effettuare nuove assunzioni nello stesso profilo professionale.

Nell'informativa le aziende dovranno precisare la modalità con la quale intendono assumere (a tempo determinato o indeterminato), nonché i criteri di attribuzione della precedenza.

Per fornire informazioni sui contratti a termine, è previsto un incontro, con cadenza semestrale, con le RSA/RSU o, in mancanza, con le strutture sindacali territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti.

B) Lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, è soggetto alle disposizioni negoziali di cui all'art.2, lettera B) dell'Accordo, che integrano le norme di cui al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni, fermo restando che nel caso di contratto a tempo parziale determinato trova applicazione altresì la disciplina del contratto a termine.

B) 1. Norme comuni alle varie tipologie di part-time (orizzontale, verticale, misto)

1. Definizioni

Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale, inferiore all'orario di lavoro normale (nazionale o aziendale ove previsto). Può essere:

- **orizzontale** quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario giornaliero,
- **verticale** quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell'anno,
- **misto** quando il contratto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale, cioè contemplando giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

2. Clausole elastiche e flessibili

Nella lettera-contratto o con accordo sottoscritto successivamente tra azienda e lavoratore, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto secondo modalità elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, o flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Le prime possono essere previste nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, le seconde nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.

L'azienda potrà attivare clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.

Il lavoratore può esercitare il diritto di ripensamento in ordine alle clausole elastiche e flessibili con un preavviso di 30 giorni e non prima di 5 mesi dalla attivazione delle stesse per le motivazioni distintamente previste nell'Accordo (art.2, B), lettera p), comma 3).

Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche e/o flessibili non comporta licenziamento per giustificato motivo né può dar luogo a sanzioni disciplinari.

Le clausole elastiche e/o flessibili devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate, per il periodo in cui la variazione viene effettuata, con una maggiorazione del 5%.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare e di tutela della salute.

3. Predeterminazione della prestazione

Nella lettera-contratto di assunzione dovrà essere specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro con riferimento all'anno, al mese, alla settimana, al giorno.

Si chiarisce sin d'ora che per il solo part-time orizzontale, qualora l'azienda non sia in grado di collocare in modo fisso e costante l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa, potrà assolvere l'onere della indicazione della distribuzione dell'orario, facendo riferimento ad una sola delle seguenti fasce orarie prestabilite:

A) 1^ fascia: da inizio servizio alle ore 13 (estensibili fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali, previa informativa alle RSU/RSA);

B) 2^ fascia: dalle ore 14 a fine servizio.

E' peraltro evidente che l'azienda dovrà valutare la convenienza dell'utilizzo delle fasce orarie quando, nel caso di lavoratori turnisti, l'indeterminatezza della collocazione della prestazione sia solamente minimale.

La soluzione prospettata è stata determinata dalle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale (Sentenza n. 210 dell'11 maggio 1992), fatte proprie dalla Suprema corte con sentenza n. 2691 del 26 marzo 1997 e dalle conseguenti indicazioni del Ministero del lavoro (v. circolare n. 37 del 2 aprile 1993, parere del 1 giugno 1998 e, da ultimo, circolare n. 9 del 18 marzo 2004).

Secondo le predette indicazioni, infatti, se la collocazione puntuale della prestazione è obbligatoria al fine di permettere al lavoratore lo svolgimento di altre attività, è, peraltro, legittima la prestazione a tempo parziale programmata mediante turni articolati su fasce orarie prestabilite; circostanza, quest'ultima, che non configura una clausola flessibile e, quindi, non rende necessarie integrazioni retributive.

4. Passaggio del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

I lavoratori hanno la facoltà di richiedere la trasformazione, per un periodo determinato, del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La richiesta per essere accolta deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio, valutate mediante esame congiunto, con le RSA/RSU.

La norma prevede, altresì, i seguenti criteri di priorità in caso di richieste superiori a quelle ritenute compatibili con le predette esigenze:

- ♦ documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- ♦ documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti, ovvero nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- ♦ studio, volontariato, etc., opportunamente documentati;
- ♦ motivi personali.

5. Precedenza nell'assunzione a tempo pieno.

Le parti hanno demandato ad intese aziendali il compito di definire i criteri di preferenza attribuita ai lavoratori con contratto di lavoro part-time in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno, sempre che i lavoratori interessati prestino la loro attività nello stesso ambito comunale e con mansioni analoghe a quelle delle figure da assumere.

L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra un giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo all'adozione di provvedimenti disciplinari.

6. Svolgimento di altre attività lavorative

Fermo restando che il contratto di lavoro part-time non deve impedire al lavoratore lo svolgimento di altre attività lavorative, il personale adibito a mansioni di esercizio che intende effettuare altre attività deve ottenere in via preventiva l'assenso dell'azienda, che è tenuta a verificarne la compatibilità ai fini della sicurezza del servizio.

7. Incidenza delle maggiorazioni

Le maggiorazioni dovute per lavoro supplementare, per lavoro eccedente o in caso di attivazione delle clausole flessibili o elastiche non hanno effetti su altri istituti di contratto o di legge ivi compreso il T.F.R.

B.2. Part-time orizzontale

1. Continuità della prestazione

Nell'Accordo è stabilito che nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti a livello aziendale modalità di svolgimento non continuativo per tipologie particolari di servizio.

Nei servizi extraurbani la prestazione si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno giornaliero così determinato:

- per prestazioni inferiori alla 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa;

1 Es. Prestazione lavorativa giornaliera di 3h. e 30'.

Tale prestazione dovrà essere resa in un impegno complessivo pari alla durata della prestazione lavorativa (3h. e 30') + 30% della stessa (1h.e 3') = 4h e 3'

- per prestazioni pari o superiori alle 4 ore la durata dell'impegno giornaliero è di 8 ore.

2. Entità

Il part-time orizzontale non può prevedere una durata inferiore al 50% dell'orario normale settimanale (nazionale o aziendale), fermo restando che la durata giornaliera non può essere uguale o superiore all'orario normale settimanale suddiviso per 5 o 6 giorni secondo la realtà organizzativa aziendale. Entro le predette limitazioni la durata giornaliera del part-time orizzontale potrà essere variabile.

1 Es.

<i>Orario normale settimanale:</i>	<i>39 ore</i>
<i>Normale distribuzione aziendale:</i>	<i>6 giorni</i>
<i>Durata minima del part-time:</i>	<i>h 19 m. 30 (h 39 x 50%)</i>
<i>Durata massima giornaliera:</i>	<i>inferiore a h 6 m. 30 (h 39 : 6)</i>

2 Es.

<i>Orario normale settimanale:</i>	39 ore
<i>Normale distribuzione aziendale:</i>	5 giorni
<i>Durata minima del part-time:</i>	h 19 m. 30 (h 39 x 50%)
<i>Durata massima giornaliera:</i>	inferiore a h 7 m. 48 (h 39 : 5)

3 Es.

<i>Orario normale settimanale:</i>	38 ore
<i>Normale distribuzione aziendale:</i>	6 giorni
<i>Durata minima del part-time:</i>	h 19 (h 38 x 50%)
<i>Durata massima giornaliera:</i>	inferiore a h 6 m. 20 (h. 38 : 6)

4 Es.

<i>Orario normale settimanale:</i>	38 ore
<i>Normale distribuzione aziendale:</i>	5 giorni
<i>Durata minima del part-time:</i>	h 19 (h 38 x 50%)
<i>Durata massima giornaliera:</i>	inferiore a h 7 m. 36 (h. 38 : 5)

3. Lavoro supplementare

Nel part-time orizzontale è consentita, nel limite del 20% della durata della prestazione concordata in ragione d'anno e, comunque, per non meno di 100 ore complessive e non più di 2 ore giornaliere da svolgere in continuità al servizio prestato all'interno della fascia oraria ove prevista, l'effettuazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione o trasformazione, retribuito con la maggiorazione del 10%.

Tale attività è di norma sostanzialmente esigibile considerato che la richiesta può essere attivata in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive connesse alla sicurezza e regolarità del servizio, anche ove siano determinate da condizioni esterne o cause di forza maggiore.

In relazione al quadro normativo sopra delineato è possibile affermare che la durata della prestazione a tempo parziale può essere realizzata come media ai sensi dell'art.6, punto a), dell'Accordo nazionale 27.11.2000, nell'ambito della collocazione della prestazione lavorativa.

4. Lavoro eccedente

Le ore di lavoro eccedente o, comunque, prestate con modalità difformi rispetto al lavoro supplementare di cui al precedente punto 3), possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore il cui rifiuto, peraltro, non giustifica né l'esonero o licenziamento, né l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Tali ore di lavoro sono retribuite con una maggiorazione del 25%.

B.3. Part-time verticale o misto

Per il contratto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione media settimanale non potrà essere inferiore al 35% dell'orario normale settimanale (nazionale o aziendale ove previsto).

(11 ore)

Nel contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto è consentito, per le ore eccedenti l'orario normale settimanale (nazionale o aziendale ove previsto), lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.

Nel contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausola elastica) non può eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.

Si precisa che per il contratto di lavoro a tempo parziale misto le modalità di svolgimento della prestazione, ottenuta combinando le modalità del part-time orizzontale con quelle del part-time verticale, dovrà essere oggetto di esame congiunto tra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali.

C) Contratto di inserimento/reinserimento

Possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art.54 e seguenti del D.lgs 276/03:

- a) persone comprese tra i 18 e 29 anni,
- b) disoccupati di lunga durata¹ tra i 29 ed i 32 anni,
- c) lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro,
- d) lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno 2 anni,

¹ Per disoccupato di lunga durata si intende colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.

- e) donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile,
- f) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico².

1. Attività formativa

Il contratto di inserimento/reinserimento è una nuova tipologia contrattuale a tempo determinato nella quale il profilo formativo perde le caratteristiche proprie dei vecchi contratti di formazione e lavoro per assumere i contorni di un semplice inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo dell'azienda.

A tal fine è prevista una formazione teorica non inferiore a 40 ore accompagnata da fasi di addestramento specifico che, per l'appunto, sono impartite in termini strettamente correlati alla capacità professionale del singolo lavoratore e in funzione del percorso di adattamento professionale di cui esso necessita.

Il contratto di inserimento/reinserimento, pur non configurandosi come contratto di formazione non esclude che l'azienda possa durante il rapporto richiedere al lavoratore di acquisire determinate competenze e/o capacità professionali, prevedendone l'obbligo nel rispettivo contratto individuale.

Le competenze acquisite dal lavoratore, in attesa della definizione delle modalità attuative del libretto formativo di cui all'articolo 2, lettera i), del D.lgs. n. 276/03, dovranno essere opportunamente registrate dal datore di lavoro o da un suo delegato.

2. Forma ed elementi del contratto

Il contratto di inserimento/reinserimento, a pena di nullità con conseguente assunzione a tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta e ad esso deve essere allegato, come parte integrante, il

² In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente per i contratti di formazione e lavoro trovano applicazione con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere b), c), d) ed f) (art.59, comma 3, D.lgs. 276/03).

progetto individuale di inserimento/reinserimento definito con il consenso del lavoratore. Nel progetto individuale dovranno essere specificamente indicati il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto, la durata e le modalità della formazione.

Nel contratto dovranno essere indicati:

a) la durata, pari a:

- massimo di 18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree professionali 1°, 2° e 3°
- 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori della 4° area professionale;
- massimo di 36 mesi per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Nel caso di trasformazione di lavoro a tempo indeterminato la durata del contratto di inserimento/reinserimento è utile ai soli fini dell'anzianità di servizio e non già ai fini degli aumenti periodici di anzianità;

b) il periodo di prova, pari a:

- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti con durata da 9 fino a 12 mesi;
- 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti con durata da 13 fino a 18 mesi;
- il periodo di tempo di norma occorrente per l'acquisizione di specifiche abilitazioni, ove richieste, per i lavoratori dell'esercizio filo-ferrotranviario e della navigazione interna e lagunare. L'azienda è tenuta a specificare la durata di tale periodo nel contratto individuale.

La prova si intende assolta in caso di trasformazione del contratto di inserimento/reinserimento in contratto a tempo indeterminato;

c) l'orario di lavoro

L'indicazione dell'entità dell'orario di lavoro potrà variare in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. E' possibile, infatti, ferma restando la durata massima prevista dalla legge (18 mesi), stipulare un contratto di inserimento a tempo parziale a condizione che l'orario ridotto non pregiudichi le finalità di adattamento delle competenze professionali;

d) il parametro retributivo

- L'azienda attribuisce il parametro di accesso in caso di lavoratore che all'atto dell'assunzione con contratto di inserimento vanta un'adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale da rivestire.

Ai lavoratori che non si trovano nella predetta condizione l'azienda attribuirà:

- il parametro di accesso ridotto di 30 punti per le figure incluse nella 1° area professionale;
- il parametro di accesso ridotto di 20 punti per le figure incluse nella 2° area professionale;
- il parametro di accesso ridotto di 10 punti per le figure incluse nella 3° area professionale;
- il parametro di accesso ridotto di 6 punti per le figure di operatore di esercizio, macchinista e capo-treno.

Non essendo ovviamente possibile assumere un criterio univoco, capace di valutare in termini oggettivi l'adeguatezza o meno dell'esperienza lavorativa del singolo lavoratore, l'azienda dovrà valutare caso per caso l'entità e la qualità dell'esperienza maturata dal lavoratore in precedenti rapporti rapportandola al livello di professionalità e complessità della prestazione richiesta nel nuovo contesto lavorativo.

3. Retribuzione

Agli assunti con contratto di inserimento/reinserimento deve essere corrisposta una retribuzione costituita dai seguenti istituti nazionali: retribuzione tabellare, l'ex indennità di contingenza, T.D.R., indennità di turno ex Accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), indennità di mensa e indennità domenicale.

Agli stessi lavoratori andrà garantita, ove esistenti, l'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero l'erogazione delle relative indennità sostitutive. Vanno altresì corrisposte, nei termini previsti dal contratto nazionale (percentuali; modalità di calcolo; fattispecie applicative), le maggiorazioni legate all'effettiva prestazione relative all'indennità di diaria e trasferta, al lavoro straordinario, festivo e notturno.

4. Trattamento di malattia

La durata del periodo di comporto è stabilita, nell'arco di vigenza del rapporto, in 90 giorni per i contratti da 9 a 12 mesi e in 135 giorni per i contratti da 13 a 18 mesi.

Se la malattia supera i 10 giorni "continuativi" (per un refuso nell'Accordo nazionale appare la parola "contributivi") il contratto di inserimento subisce un prolungamento, ferma restando la durata massima di legge (18 mesi).

L'azienda provvede ad anticipare i trattamenti di malattia previsti dagli enti previdenziali, mentre per i primi 3 giorni garantisce la retribuzione giornaliera spettante.

5. Limitazioni all'utilizzo

Per continuare a usufruire dei contratti di inserimento l'azienda dovrà mantenere in servizio almeno il 70% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano, comunque, i contratti risolti per dimissioni, destituzioni o licenziamento per giusta causa o durante il periodo di prova o al termine di esso ovvero per fatti dipendenti o imputabili al lavoratore, nonché i primi 4 contratti non trasformati.

D) Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante³ è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.

Si precisa che il contratto di apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento. Il decreto legislativo 276/03, infatti, dispone solo come eventuale la formazione per il contratto di inserimento/reinserimento, non integrando la stessa un elemento caratterizzante del contratto.

³ Il D.lgs. agli articoli 47 e seguenti prevede tre tipi di apprendistato: a) per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) il professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante, determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento, in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla disciplina transitoria contrattuale prevista nell'Accordo (art.2, lettera D1).

Le aziende potranno assumere, quindi, immediatamente i lavoratori con contratto di apprendistato in forza della vecchia normativa di legge, la quale va integrata con la disciplina transitoria prevista nell'art.2, lettera D1, dell'Accordo (fermi restando i limiti di età che restano tra i 18 e 24 anni e la formazione che deve essere solo esterna). Allorquando le singole regioni avranno adottato i relativi provvedimenti sui percorsi formativi, ai lavoratori, compresi quelli già assunti, troveranno applicazione interamente le nuove disposizioni.

Si precisa che in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione la cui erogazione sarà, tuttavia, soggetta all'effettivo svolgimento della formazione, verificato secondo le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

1. Cenni sulla disciplina del rapporto

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per tutti i lavoratori delle aree professionali 1[^], 2[^] e 3[^].

La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi.

La durata del periodo di prova, è pari a:

- 6 settimane di prestazione effettiva,
- il periodo normalmente occorrente per l'acquisizione di specifiche abilitazioni da parte dei lavoratori dell'esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare). L'azienda è tenuta a specificare la durata di tale periodo nella lettera di assunzione.

L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.

L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dell'anzianità di servizio, salvo i primi 24 mesi che non sono utili ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

2. Trattamento economico

Per quanto concerne la retribuzione nazionale spetta: la retribuzione tabellare, l'ex indennità di contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, indennità di turno e domenicale, indennità di trasferta (art.20/A) e di diaria ridotta (art.21/A). Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.

Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita così come previsto dall'art.3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

- dal 19° al 24° mese: 20%
- dal 25° al 30° mese: 30%
- dal 31° al 36° mese: 50%

L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.

3. Trattamento di malattia

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.

Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l'apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, ad un trattamento equivalente a quello erogato dall'INPS.

4. Avviso comune

Le parti si sono impegnate a definire un apposito avviso comune sui profili formativi, da porre all'attenzione degli organi regionali competenti entro il 31 gennaio 2005, al fine di stimolare una pronta ed uniforme attuazione da parte di tali istituzioni dei conseguenti adempimenti.

E) Lavoro somministrato

Sul ricorso a tale tipologia contrattuale le OO.SS. hanno espresso sin dall'inizio una posizione pregiudiziale, sostenendo la non praticabilità di tale contratto in un settore i cui servizi di trasporto pubblico sono pianificati.

Le OO.DD, alla luce dell'avvenuta liberalizzazione del contratto a termine, hanno ritenuto di limitare il ricorso ai casi strettamente necessari alle aziende.

Nell'Accordo è prevista, infatti, la possibilità di assumere con contratto di lavoro somministrato a tempo determinato per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso al contratto a termine e per un periodo non superiore a 60 giorni, mediante accordo aziendale con le oo.ss. firmatarie del c.c.n.l.

I lavoratori con contratto di lavoro somministrato non possono superare il 2% dell'organico, con un minimo di 5 contratti attivabili, delle aree operative di riferimento.

F) Telelavoro

Può essere attivato a richiesta dei lavoratori interessati per il personale delle aree professionali 1^, 2^ e 3^ appartenenti all'area operativa Amministrazione e servizi nel limite del 2% dei lavoratori a tempo indeterminato e pieno dell'area predetta.

G) Lavoro ripartito

Può essere attivato su base volontaria a domanda dei lavoratori a tempo indeterminato, nel limite del 2% dei lavoratori a tempo indeterminato con un minimo attivabile di 4 contratti.

Art. 2/A – Percentuali di utilizzo

Le percentuali di utilizzo sono quelle previgenti con la sola eccezione che nelle stesse sono da comprendere, dalla data di stipula dell'Accordo (18 novembre 2004), anche i contratti part-time a tempo indeterminato.

Si precisa che sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività; per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per

l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (art.10, comma 7, D.lgs. 368/01). Sono inoltre esenti da limitazione i contratti a tempo determinato attivati nei casi non rientranti nelle suddette tipologie, di durata non superiore ai sette mesi, compresa l'eventuale proroga (art.10, comma 8, D.lgs. 368/01).

Art. 3 – Clausola di salvaguardia

Come già specificato, per i contratti di inserimento/reinserimento è riconosciuto il parametro di accesso (es. operatore di esercizio par. 140) ai lavoratori che dispongano di un'adeguata esperienza lavorativa. In caso contrario è attribuito il parametro iniziale della figura professionale (es. operatore di esercizio 134).

Nella clausola di salvaguardia è precisato che per gli eventuali contratti di inserimento/reinserimento in corso tale nuova disposizione trova applicazione dal 18 novembre 2004 (data della stipula dell'Accordo), salvo che il trattamento complessivo in atto a livello aziendale non sia più favorevole.

La stessa norma si applica anche per i contratti di formazione e lavoro in corso alla data del 18 novembre 2004.

Art. 4 – Modalità di acquisizione dei parametri retributivi

L'articolo modifica alcune tabelle della lettera C) dell'art.2 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 prevedendo una diversa tempistica (molto più contenuta rispetto alle richieste sindacali) per l'acquisizione dei parametri retributivi successivi a quelli di accesso.

Art. 5 Assegno perequativo

E' previsto che, per i lavoratori assunti successivamente alla data 27 novembre 2000 (data di decorrenza dell'Accordo nazionale 27.11.2000) alle sole figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, sia riconosciuto, dal mese successivo a quello di maturazione dei 4 anni di anzianità specifica (cfr art. 2. lett. A), punto 11) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000), un assegno perequativo lordo di € 18 al mese.

Tale assegno, che rientra nella retribuzione normale, non sarà più erogato al momento dell'attribuzione del parametro successivo a quello di accesso, ovvero nel caso di attribuzione di una nuova figura professionale.

Es. Operatore di esercizio assunto in data 2 marzo 2002 con contratto di formazione e lavoro.

A tale lavoratore ai sensi dell'art.2, punto 9, dell'Accordo nazionale 27.11.2000, è stato attribuito al momento dell'assunzione il parametro di accesso meno 6 punti, vale a dire il parametro 134 e, al momento della trasformazione (2 marzo 2004), il parametro 140.

A tale lavoratore, pertanto, sarà riconosciuto, con decorrenza 1 aprile 2006, l'assegno perequativo lordo di 18 € al mese. Ai sensi del precedente articolo 4, al lavoratore sarà attribuito il parametro successivo a quello di accesso (parametro 158) alla data del 1 aprile 2010 (dopo otto anni di guida effettiva). Da questa data cesserà di essere erogato l'assegno perequativo lordo di € 18 mensili.

Art. 6 – Permessi retribuiti

I due permessi aggiuntivi con decorrenza 1 gennaio 2005 il primo, e 1 gennaio 2006 il secondo, sono riconosciuti quando ricorrono tutte le condizioni previste, vale a dire quando:

- il lavoratore non gode di più di 52 riposi periodici. A tal fine non si tiene conto solo delle ferie, dei permessi retribuiti nazionali (due giornate), delle festività infrasettimanali godute e, infine, delle giornate di non prestazione fruita per compensare eventuali prestazioni di lavoro effettuate in eccedenza dell'orario normale contrattuale (c.d. monte ore di lavoro straordinario). In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali tali permessi non sono, quindi, dovuti;
- l'effettivo orario di lavoro non sia inferiore alle 39 ore medie settimanali.

Naturalmente tali permessi aggiuntivi saranno riconosciuti a ciascun lavoratore alla verifica delle suddette condizioni.

Art. 7 – Clausola sociale

La norma estende, al primo comma, i principi dell'articolo 26 del RD. 8 gennaio 1931, n. 148, a tutte le ipotesi di trasferimento di personale, ivi compreso quello conseguente all'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi.

Ai commi successivi è stabilito il mantenimento al personale interessato del trattamento precedentemente goduto, garantendo, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere, e fatta salva la successiva armonizzazione mediante accordo aziendale degli eventuali trattamenti economici e normativi differenziati.

Art. 8 – Formazione permanente

L'articolo si compone di due norme. Con la prima si rinviano a livello aziendale i progetti di formazione continua del personale, i quali andranno predisposti dalle aziende, previo esame congiunto con le OO.SS.LL., utilizzando le risorse all'uopo predisposte dalla disciplina nazionale o comunitaria.

Con la seconda disposizione le parti nazionali si riservano di valutare se la normativa negoziale sulle cd. 150 ore (art. 53 del c.c.n.l. 23 luglio 1976) sia ancora applicabile alla luce della riforma della scuola dell'obbligo.

Art. 9 – Cral

L'articolo oltre ad un richiamo alle norme legislative che regolamentano le strutture degli organi delle associazioni costituite sui luoghi di lavoro per finalità culturali, sociali e ricreative, si limita, innanzitutto, fa precisare che la partecipazione delle aziende a tali organismi può essere eventuale essendo rimessa alla discrezionalità di queste ultime e richiama, inoltre, le stesse a svolgere un ruolo di sostegno e di sviluppo delle predette attività associative.

Art. 10 – Patente di guida – Disciplina per il recupero dei punti

La disposizione prevede che le aziende si facciano carico dei costi relativi alla partecipazione del personale addetto alla guida dei mezzi aziendali, ai corsi per il recupero dei punti persi in caso di violazioni del codice della strada occorse nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative.

La partecipazione dei corsi, potrà essere disposta dall'azienda nel momento in cui sarà ritenuta opportuna. Tale normativa non implica, comunque, che l'impresa rinunci all'eventuale azione disciplinare o alle conseguenti richieste di risarcimento, né che indennizzi il lavoratore per il tempo utilizzato per lo svolgimento della attività formativa.

All'obbligazione assunta dall'azienda fa riscontro l'obbligo per il lavoratore di comunicare per iscritto e con immediatezza alla direzione aziendale sia i provvedimenti di sottrazione dei punti, sia quelli di sospensione e/o ritiro della patente.

Le parti si sono date altresì atto dell'opportunità di svolgere un'azione comune nei confronti del Ministro dei trasporti al fine di trovare, nell'attuazione delle disposizioni del Codice della strada, soluzioni che non penalizzino il personale interessato nello svolgimento della sua attività lavorativa

Art. 11 – Aumenti retributivi

La tabella di cui all'allegato n. 1 riporta alle rispettive scadenze le somme che devono essere erogate a titolo di una tantum.

La somma di € 500, fissata al parametro 175, è da riparametrare e altresì da rapportare ai mesi di effettiva prestazione (considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) del periodo intercorrente fra gennaio e novembre 2004 (11 mesi).

Tale somma, che è da riproporzionare nel caso di lavoro part-time, è erogata solo ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo (18 novembre 2004) e, comunque, a tutto il personale assunto per fabbisogni stagionali che abbia svolto almeno 120 giornate di attività lavorativa nel periodo considerato.

Le parti hanno stabilito che il predetto importo riparametrato è comprensivo sia di quanto dovuto a titolo di I.V.C., secondo quanto previsto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, sia dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del TFR e della contribuzione del Fondo Priamo.

La somma predetta sarà erogata in due tranches:
il 50% con le retribuzioni del mese di gennaio 2005;
il restante 50% con le retribuzioni del mese di marzo 2005.

Si ritiene che con la dizione "prestazione effettiva" le parti abbiano inteso riferirsi alle sole giornate nelle quali è stata svolta un'attività lavorativa escludendo, quindi, tutte le assenze, comunque, considerate.

Per quanto riguarda i regimi fiscali da riservare agli emolumenti derivanti dall'applicazione dell'Accordo di cui all'oggetto, si osserva, in primo luogo, che per l'una tantum appare pacifica l'applicazione del sistema della tassazione separata di cui all'art.17 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (ex art.16). Infatti, le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 38741 del 10 marzo 2004 (poi pubblicata come

risoluzione 16 marzo 2003, n.43/E) con riferimento al regime impositivo dell'*una tantum* erogata in occasione dell'ultimo rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri siglato il 20 dicembre 2003 sono da ritenere riferibili anche all'*una tantum* prevista nell'Accordo 18 novembre 2004.

In particolare, come si ricorderà (v. circolare n. 86/FI del 10 marzo 2004) in quell'occasione l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato articolo 17 del DPR n.917/1986 dispone che la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Per l'Agenzia delle Entrate tale norma deve essere intesa nel senso che, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, l'erogazione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono è condizione di per sé sufficiente a far scattare il meccanismo della tassazione separata, a prescindere da qualsiasi indagine in ordine alle cause (fisiologiche o meno) che possono aver determinato il ritardo del pagamento. Inoltre, era stato precisato che non vi è ragione per escludere dalla tassazione separata il periodo d'imposta nel quale l'accordo è intervenuto qualora, anche in relazione a tale periodo, si verifica la condizione del pagamento degli emolumenti negli anni successivi (es. pagamento nel 2005 di emolumenti relativi al 2004) per effetto del contratto collettivo.

Sulla base di tali chiarimenti deve ritenersi, pertanto, che la somma di € 500, che verrà erogata nel 2005 a copertura del periodo 1° gennaio - 30 novembre 2004, debba essere assoggettata a tassazione separata.

In ordine, poi, alle modalità di determinazione dell'imposta, si rammenta che l'articolo 20 del TUIR stabilisce che per gli emolumenti arretrati l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno di percezione dell'emolumento stesso. Ai fini del calcolo dell'aliquota media occorre utilizzare le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore nell'anno di percezione dell'emolumento arretrato, ossia il 2005 (per gli anni 2003 e 2004 tale criterio ha subito una deroga per effetto dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 289/2002 che ha modificato le aliquote e gli scaglioni di reddito, fissandone la decorrenza per gli emolumenti arretrati a partire dal 1 gennaio 2005).

L'incremento della **retribuzione tabellare** è stato stabilito al parametro 175 (e quindi da riparametrare) in complessivi 105 € che sono da erogare alle decorrenze e negli importi sotto specificati:

40 € dal 1 dicembre 2004;
30 € dal 1 giugno 2005;
35 € dal 1 settembre 2005.

Il primo incremento, ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, produce effetti, pertanto, anche sulla 13^a mensilità oltre che sulla mensilità di dicembre 2004.

Per effetto degli aumenti sopra richiamati sono soggetti a rivalutazione **esclusivamente** i seguenti istituti nazionali:

indennità per lavoro straordinario, per lavoro festivo, per lavoro notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta (art. 20/A e 21/A del c.c.n.l. 23.7.1976), T.F.R.

Ogni altro compenso, di legge o contrattuale, di livello nazionale o aziendale resta confermato nell'importo precedente e, se espresso in percentuale, quest'ultima deve essere riproporzionata sulla nuova base di calcolo.

Circa l'aumento retributivo di € 40 al parametro 175 del mese di dicembre 2004 (e sulla 13^a mensilità), si ritiene che gli importi, sia se erogati nel corso del 2004 sia se erogati nel 2005, debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria nel periodo di imposta nel quale sono corrisposti

A tal riguardo la citata risoluzione n. 43/E chiarisce, infatti, che il meccanismo della tassazione separata si applica qualora l'erogazione degli emolumenti in questione avvenga in anni successivi a quello di riferimento per disposizione dello stesso contratto collettivo. Mancando tale previsione nel contratto siglato lo scorso 14 novembre 2004 ne deriva l'applicazione del sistema ordinario della tassazione.

Si ricorda che, in virtù del "principio di cassa allargato" vigente per i redditi da lavoro dipendente a norma dell'art. 51 del TUIR, le somme percepite entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo (nella fattispecie il 2005) si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (quindi, nel 2004) e conseguentemente ad esse devono applicarsi le norme in tema di aliquote, scaglioni di reddito, ecc. in vigore per tale periodo. Nella fattispecie, quindi, le disposizioni vigenti nel 2004 si applicheranno agli aumenti di € 40 al parametro 175 relativi al mese di dicembre 2004 eventualmente erogati entro il 12 gennaio 2005.

Le tabelle di cui agli allegati nn. 1 e 2 riportano gli aumenti delle retribuzioni tabellari rispettivamente alle date del 1.12.2004, 1.6.2005 e 1.9.2005.

Art. 12 – Stesura del testo unico

Le parti si sono impegnate a costituire dal febbraio 2005 un'apposita commissione che pervenga, entro il 31 maggio 2005, alla stesura di un nuovo testo unico contrattuale il quale sostituisca il c.c.n.l. 23 luglio 1976, adeguandone la disciplina ai contenuti definiti con gli accordi nazionali successivi.

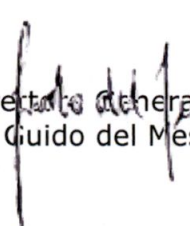
Art. 13 – Esigibilità

Le parti si sono date atto dell'esigenza che in sede locale siano recepiti i contenuti dell'accordo nazionale, i quali saranno materia di contrattazione di secondo livello **solo quando tale procedura è espressamente richiamata dalla clausola negoziale di livello superiore.**

Art. 14 – Inscindibilità delle norme contrattuali

Il presente articolo ribadisce che le disposizioni dell'accordo in esame realizzano un'equilibrata soluzione dei contrapposti interessi non solo nell'ambito dei diversi istituti, ma anche fra le varie materie negoziali nel loro complesso.

Distinti saluti.


Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese

All.c.s.

all.n. 2

"Una tantum" - Scheda generale

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
PARAMETRO	Importi complessivi (a)	Importi mensili (a : 11) (b)	Importi effettivi (= b x A x B) (c)	importi tranches (= c : 2) (d)
250	714,29	64,94		
230	657,14	59,74		
220 (solo CFL)	628,57	57,14		
210	600,00	54,55		
207 (esaurimento)	591,43	53,77		
205	585,71	53,25		
202	577,14	52,47		
200 (solo CFL)	571,43	51,95		
193	551,43	50,13		
190	542,86	49,35		
188	537,14	48,83		
185 (solo CFL)	528,57	48,05		
182 (solo CFL)	520,00	47,27		
183	522,86	47,53		
180	514,29	46,75		
178	508,57	46,23		
175	500,00	45,45		
173 (solo CFL)	494,29	44,94		
170	485,71	44,16		
168 (solo CFL)	480,00	43,64		
165	471,43	42,86		
160	457,14	41,56		
158	451,43	41,04		
155	442,86	40,26		
154	440,00	40,00		
153	437,14	39,74		
151	431,43	39,22		
150 (solo CFL)	428,57	38,96		
148 (solo CFL)	422,86	38,44		
147 (solo CFL)	420,00	38,18		
145	414,29	37,66		
144 (solo CFL)	411,43	37,40		
143	408,57	37,14		
141 (solo CFL)	402,86	36,62		
140	400,00	36,36		
139	397,14	36,10		
138	394,29	35,84		
135	385,71	35,06		
134 (solo CFL)	382,86	34,81		
130	371,43	33,77		
129	368,57	33,51		
128 (solo CFL)	365,71	33,25		
125 (solo CFL)	357,14	32,47		
123	351,43	31,95		
121	345,71	31,43		
120 (solo CFL)	342,86	31,17		
119 (solo CFL)	340,00	30,91		
116	331,43	30,13		
113 (solo CFL)	322,86	29,35		
110	314,29	28,57		
100	285,71	25,97		

A) = mesi di effettiva prestazione

B) = coefficiente di riproporzionamento in caso di lavoro part-time.
Per il lavoro a tempo pieno il coefficiente è = 1.

d) = importo delle due tranches.

06 4821204



Roma, 11 gennaio 2005

Spett.le
INPS
Istituto Nazionale
Della Previdenza Sociale
Via Amba Aradam, 5
00187 - Roma

RACCOMANDATA

OGGETTO: Legge 29 ottobre 1971, n. 889

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata in oggetto, si porta a conoscenza di codesto Istituto, che le scriventi Associazioni Anav ed Asstra, in data 14 dicembre 2004, hanno sottoscritto il testo definitivo dell'ipotesi di rinnovo del c.c.n.l. 18 novembre 2004 che regola il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Si comunica altresì che i rispettivi organi statutari delle scriventi Associazioni hanno ritenuto di sciogliere favorevolmente la riserva posta in calce al suddetto accordo (all. n. 1).

A tal fine si allega copia dell'Accordo nazionale 14 dicembre 2004 (all. n. 2).

Distinti saluti.

ASSTRA

ANAV

ANAV

Piazza dell'Esquilino, 29
00185 Roma
Tel. 06 4879301
Fax 06 4821204

ASSTRA

Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel. +39 06 68603.1
Fax +39 06 68603 555



Roma, 21 dicembre 2004

Alle OO.SS.LL.
Autoferrotranvieri
Segreterie nazionali

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
FAISA CISAL
UGL Autoferrotranvieri
Loro sedi

OGGETTO: Ipotesi di accordo 14 dicembre 2004 per il rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri. Scioglimento della riserva.

Si comunica che i rispettivi Organi statutari delle scriventi Associazioni hanno ritenuto di sciogliere la riserva posta in calce all'accordo in oggetto, tenuto conto degli impegni assunti dal Governo, dalle regioni e dalle Autonomie locali con il Verbale di riunione sottoscritto il 18 novembre 2004.

Naturalmente lo scioglimento della riserva non può che riguardare gli obblighi derivanti dalla ipotesi di accordo di cui all'oggetto e da ogni altro obbligo connesso all'applicazione del c.c.n.l. autoferrotranvieri alla data del 18 novembre 2004, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro obbligo successivo alla predetta data e comunque connesso ai trattamenti economici degli addetti, a qualsiasi titolo, per i quali le Associazioni si riservano di portare a conoscenza le conseguenti determinazioni assunte, anche ai fini di un eventuale confronto negoziale nel quadriennio in corso.

Si informa, altresì, che saranno fornite indicazioni alle Aziende associate al fine di dare applicazione, in tempi utili, ai relativi adempimenti, nel presupposto che le predette istituzioni, alle quali è stato rivolto invito in tal senso, avviino rapidamente gli interventi necessari per portare a compimento, nei tempi convenuti, gli impegni assunti.

Distinti saluti.

ANAV
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 Roma
Tel. 06 4879301
Fax 06 4821204

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel. +39 06 68603.1
Fax +39 06 68603 555

Ipotesi di Accordo

Addì 14 dicembre 2004

Presso la sede dell'ASSTRA (Piazza Cola di Rienzo 80/A)

Si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA ed ANAV

e le OO.SS.LL. FAISA CISAL e UGL autoferrotranvieri

per procedere alla stesura e alla sottoscrizione del testo definitivo dell'ipotesi di accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità) per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

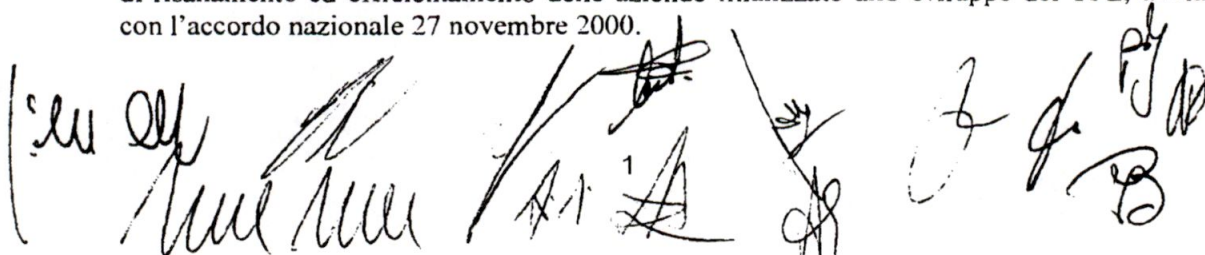
Art. 1

Premessa

Le parti si impegnano ad attivare le proprie istanze, a tutti i livelli, per assumere iniziative comuni tese a realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo.

A tal fine, le parti condividono quanto segue:

1. E' interesse comune contribuire allo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio, la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza, e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale nel settore.
2. E' esigenza condivisa quella di avviare, nelle sede dell'Osservatorio già prevista o in altre da costituire, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico locale, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale.
3. E' opportuno sviluppare nel settore un sistema di formazione professionale continua, utilizzando ed estendendo agli addetti le agevolazioni previste in sede comunitaria. Nelle sedi di confronto le parti definiranno le modalità formative tali da realizzare anche adeguati livelli di conoscenza delle problematiche afferenti la mobilità collettiva.
4. E' interesse comune indirizzare lo sviluppo delle relazioni industriali verso modelli e contenuti coerenti con il processo di trasformazione del settore.
5. La crisi economica in cui versa il settore impone la necessità di urgenti interventi strutturali sul piano delle risorse e della certezza delle regole, tali da consentire la ripresa del processo di risanamento ed efficientamento delle aziende finalizzato allo sviluppo del TPL, avviata con l'accordo nazionale 27 novembre 2000.



- [Handwritten signatures and scribbles]*

ART. 2

MERCATO DEL LAVORO – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito:

Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile.

Nel confermare che è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali in tutti i settori di applicazione del c.c.n.l., le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo delle forme flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme contrattuali definite dalle parti a livello nazionale.

Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente ccnl e degli accordi aziendali, dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali competenti.

In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.

In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991.

Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:

- A) Contratti a termine
- B) Lavoro a tempo parziale
- C) Contratto di inserimento/reinserimento
- D) Apprendistato professionalizzante;
- E) Lavoro somministrato;
- F) Tele lavoro;
- G) Lavoro ripartito.

Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale interesse per il settore, non si applica allo stesso.

Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è computato ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are varied in style, some appearing to be names like 'Fiorucci', 'Aray', 'Pattis', and others that are more stylized or abbreviated. There are also some initials and a small number '3' visible.

A) CONTRATTI A TERMINE

Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, all'art. 8 del R.D. 148/31 e alla normativa vigente in materia.

La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.

La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione.

Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro i 7 giorni successivi alla ricezione della informativa.

Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla necessità di ulteriori assunzioni.

Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche le aziende, d'intesa con le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire l'innalzamento del limite di sette mesi, compresa l'eventuale proroga, di cui all'art. 10, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Nelle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18 mesi.

Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato.

È abrogato l'articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976.

Paravia
Piray

Manzoni
[Signature]

[Signature]
4

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

B) LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 2001, n. 100 e D.L.gs 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:

a) premesso che per "tempo pieno" si intende l'orario normale settimanale di lavoro fissato dal contratto collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

- *orizzontale*, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- *verticale*, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- *misto*, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali.

Ferma restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.

I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.

Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio.

Nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti aziendali le modalità di svolgimento non continuativo per tipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno giornaliero così determinato:

- per prestazioni inferiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa;
- per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero, così come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore.

Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di clausola flessibile.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;

[Area con firme e sigilli]

b) la prestazione giornaliera del part-time orizzontale non potrà essere inferiore a 50% dell'orario settimanale nazionale o aziendale ove esistente suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi.

Per il part time verticale la prestazione media settimanale non potrà essere inferiore al 35% della predetta durata;

c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;

d) le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano con le modalità stabilite dall'articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e sulle basi individuate dall'art. 3 del CCNL 27 novembre 2000;

e) per i tempi accessori e complementari all'attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;

f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;

g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno ;

h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici, nazionali e aziendali, relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;

i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;

l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.

Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20%

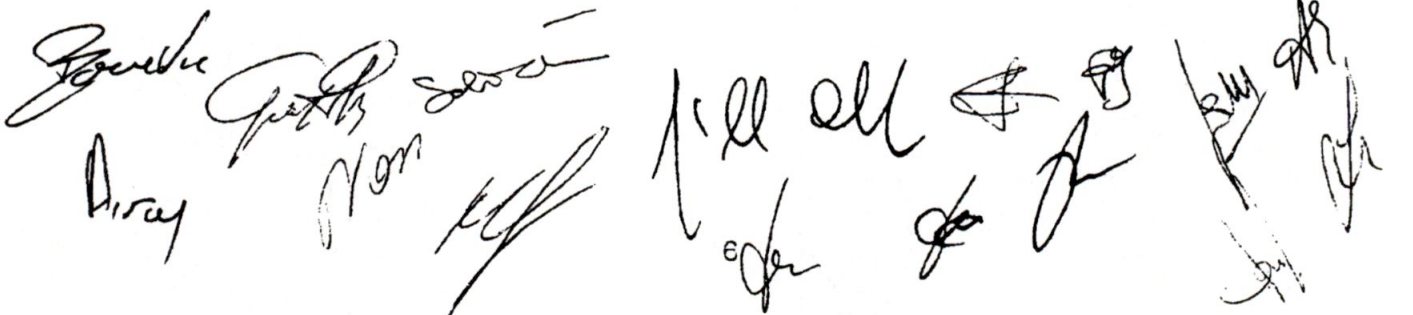
della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a

100 ore, ferma restando quale limite la durata settimanale dell'orario di lavoro prevista dal

contratto nazionale o aziendale ove esistente. Il numero massimo delle ore supplementari

effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore, da effettuare all'interno della fascia

oraria prestabilita di cui alla lettera a) che precede e in continuità con la prestazione lavorativa.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the document. The signatures are varied in style, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. They are spread across the width of the page, with some overlapping.

Le ore supplementari di cui al punto precedente saranno retribuite con una maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria di cui all'articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario.

Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria di cui all'articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario.

La retribuzione prevista dai periodi precedenti è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.

A livello aziendale, le aziende e le organizzazioni sindacali potranno convenire forme di compensazione del lavoro supplementare alternative a quelle previste.

Le ore di lavoro eccedenti il lavoro supplementare così come sopra definito, possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato. Il rifiuto alla prestazione di lavoro eccedente quello supplementare, non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie per le ore eccedenti l'orario normale settimanale previsto dal CCNL o da accordo aziendale ove esistente;

m) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, come sostituito dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
- motivi personali;

n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;

o) a livello aziendale le parti disciplineranno la precedenza nell'assunzione a tempo pieno dei lavoratori part-time, definendone i criteri di preferenza, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 25 febbraio n. 61 come sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, non

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Pierluigi", "Piero", "Diana", and various initials and dates.]

integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né può dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare;

- p) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa come previsto dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come sostituiti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Su accordo scritto tra lavoratore ed azienda nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.

Il lavoratore può esercitare un diritto di ripensamento in ordine alle clausole flessibili ed elastiche sottoscritte sufficientemente motivato, con un preavviso di 30 giorni e non prima di 5 mesi dalla attivazione delle clausole stesse per le seguenti motivazioni:

- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- gravi motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- opportunità di lavoro integrativo, da documentare all'atto dell'effettiva formalizzazione del rapporto.

Il rifiuto di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né può dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare.

L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.

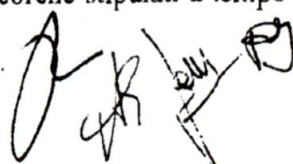
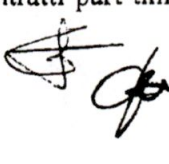
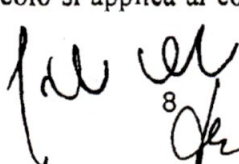
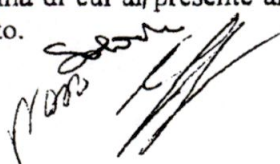
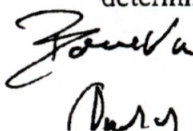
Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all'articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario, relativa alle ore prestate in aumento.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione di lavoro devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, con una maggiorazione del 5 % calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all'articolo 11 del c.c.n.l. 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario.

Le predette maggiorazioni sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r.

Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della salute.

La disciplina di cui al presente articolo si applica ai contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.



Si intendono richiamate le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000.

Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle leggi vigenti citate in premessa.

[Handwritten signatures and initials]

Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be "Fiora" and another below it. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like "Mora" and another that looks like "Papa". On the far right, there is a signature that looks like "Papa" and another below it.

C) CONTRATTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO

1. Premessa

In conformità all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Forma ed elementi del contratto e del progetto

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

- la durata;
- il periodo di prova;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- il parametro retributivo.

Nel progetto verranno indicati:

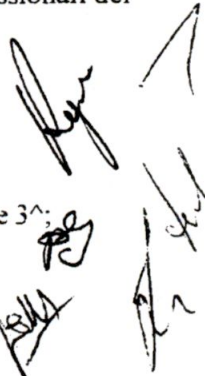
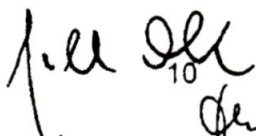
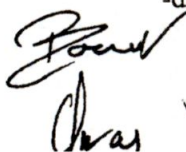
- il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.

Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

3. Durata del contratto

Il contratto di inserimento avrà la durata:

- massima di 18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree professionali 1^a, 2^a e 3^a;
- di 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori dell'area professionale 4^a.



Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

4. Attività formativa

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

5. Rapporto di lavoro

Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a:

- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12 mesi;
- 6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.

Nel caso che il progetto individuale preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo-ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.

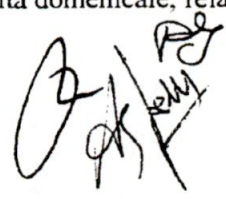
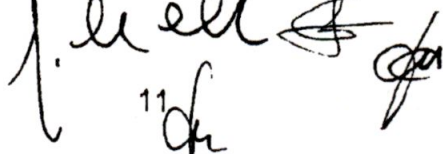
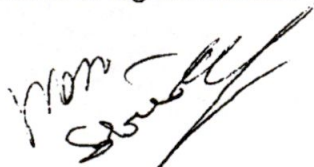
In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.

Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla singola impresa.

Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.

6. Retribuzione

La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di contingenza, dal t.d.r., dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati.



Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto, sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1^; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2^; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3^ . Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti parametrali.

L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno).

E' abrogato il punto 9), lett. A), dell'art. 2 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.

7. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento, per i contratti fino a 12 mesi.

Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 18 mesi.

Le assenze per malattia e infortunio, superiori a 10 giorni contributivi comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento ferma restando la durata massima di 18 mesi.

In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli assunti con contratto di inserimento, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito, dalle aziende, un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del primo periodo del paragrafo titolato "Retribuzione".

Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito, fino a concorrenza, quanto erogato dall'azienda.

8. Limitazioni sull'utilizzo

La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

Ai fini sopra indicati non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e, comunque, quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti

Agli effetti della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato

Boerle
Gray

Worm

fill all

13

de

for

del

In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire -attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.

Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.

La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.

La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi.

Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

[Handwritten signatures and initials]

L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.

L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex indennità di contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art. 20 A e B), di diaria ridotta (art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dal contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.

Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita così come previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

- dal 19° al 24° mese: 20%
- dal 25° al 30° mese: 30%
- dal 31° al 36° mese: 50%

L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.

Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l'apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall'INPS.

Il periodo di comporta è pari a 180 giorni nell'anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata minore.

In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

Alla conclusione del contratto di apprendistato, il termine di preavviso, in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, è di 15 giorni.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge, salvo quanto previsto nella Premessa del presente articolo.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Zorbe", "Pray", "199m", "file ell", "15", and several other illegible signatures.]

2. Svolgimento della formazione

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.

Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo.

In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.

L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.

Ove la regolamentazione regionale intervenga durante lo svolgimento del contratto d'apprendistato, dal momento d'entrata in vigore della stessa, al rapporto viene applicata la disciplina del "apprendistato professionalizzante" riconoscendo al lavoratore l'attività formativa svolta ed il periodo di tempo già effettuato come apprendista.

3. Avviso comune

Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi da porre all'attenzione degli organi regionali competenti entro il 31 gennaio 2005.

[Handwritten signatures and initials]

16

D 1) APPRENDISTATO (DISCIPLINA TRANSITORIA)

In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante, determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento, in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.

La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.

La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.

Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo-ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.

Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^a 2^a e 3^a.

La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi.

Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.

Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.

Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.

Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo legate alle prestazioni proprie della figura professionale rivestita.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.

La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.

L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro d'accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.

Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda l'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex indennità di contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art. 20 A e B), di diaria ridotta (art. 21/A) e concorso pasti (art. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dal contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.

Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita così come previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:

- dal 19° al 24° mese: 20%
- dal 25° al 30° mese: 30%
- dal 31° al 36° mese: 50%

L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100 della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.

Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l'apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall'INPS.

Il periodo di comporta è pari a 180 giorni nell'anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata minore.

In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '18/11/98' and '18/11/98'.]

dall'apprendista - e. in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto.

All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.

L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.

Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.

La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

[Handwritten signatures and initials]

19

E) LAVORO SOMMINISTRATO

L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le oo. ss. firmatarie del presente ccnl.

Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto il personale nell'anno precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in scadenza.

I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il 2% dell'organico delle aree operative di riferimento, con un minimo di contratti attivabili di 5 unità.

Trattato
non
Forceda
Aray
Solan
frece
20
de
pe
Ray
San
Ch

Il "telelavoro" potrà essere utilizzato dalle aziende a richiesta dei lavoratori interessati esclusivamente per il personale dell'area professionale 1^, 2^ e 3^ appartenenti all'area operativa amministrazione e servizi, previo specifico accordo sindacale con le oo.ss. aziendali firmatarie del ccnl e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 2% dei lavoratori a tempo indeterminato a tempo pieno, dell'area interessata.

21
 The

Le parti, considerate le specificità del settore, concordano che l'istituto del "lavoro ripartito" potrà essere utilizzato dalle aziende su base volontaria, a domanda dei lavoratori a tempo indeterminato interessati e, comunque, entro il 2% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatto salvo il numero minimo di quattro contratti.

22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Art. 2/A

Fatte salve le tipologie contrattuali di cui alle lettere C) e D) (apprendistato ed inserimento) le percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo determinato nonché dei contratti part-time a tempo indeterminato:

- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.

Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.

Tali limitazioni non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall'art. 10, commi 7 ed 8 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Sono esclusi dalle percentuali predette i contratti part-time la cui trasformazione sia stata determinata da richiesta del lavoratore. Rientrano invece nelle percentuali predette i contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell'orario di lavoro normale contrattuale, i quali sono attivabili nel limite del 3% con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni fatto, comunque, salvo il minimo di 5 unità attivabili.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 3 Clausole di salvaguardia

Per i contratti di inserimento in corso troverà applicazione dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo, la nuova normativa, salvo che il trattamento complessivo in atto a livello aziendale non sia più favorevole.

Per i contratti di formazione e lavoro in corso alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, trovano applicazione, a partire dal termine predetto, le norme previste dall'accordo di rinnovo per il contratto di inserimento, le quali dispongono che in presenza di un'adeguata esperienza lavorativa a tali lavoratori sia riconosciuto il parametro di accesso.

24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Art. 4

Modalità di acquisizione dei parametri retributivi

La tabella C1/1 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 è così modificata:

Figure professionali	Parametri	Modalità di accesso
Operatore di esercizio	140	Parametro di accesso
Operatore di esercizio	158	dopo 8 anni di guida effettiva (1)
Operatore di esercizio	175	dopo 16 anni di guida effettiva (1)
Operatore di esercizio	183	dopo 21 anni di guida effettiva (1)

La tabella C1/5 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 è così modificata:

Figure professionali	Parametri	Modalità di accesso
Capo treno	140	Parametro di accesso
Capo treno	158	Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)
Capo treno	165	Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)

La tabella C. 1/6 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 è così modificata:

Figure professionali	Parametri	Modalità di accesso
Macchinista	153	Parametro di accesso
Macchinista	165	Dopo 8 anni di condotta effettiva (6)
Macchinista	183	Dopo 16 anni di condotta effettiva (6)
Macchinista	190	Dopo 21 anni di condotta effettiva (6)

[Handwritten signatures and notes]

25

La tabella C.1/7 della lett. C) dell'accordo nazionale 4 aprile 2001 è così modificata

C. 1/7

Figure professionali	parametri	Modalità di accesso
Operatore (FTA)	139 (1)	Parametro di accesso
Operatore (FTA)	145	Al conseguimento dell'abilitazione alla "manovra degli impianti a fune"
Operatore (FTA)	158	Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2) di cui almeno 5 anni di svolgimento delle mansioni di "manovra degli impianti a fune" (3)
Operatore (FTA)	175	Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2) di cui almeno 12 anni di svolgimento delle mansioni di "manovra degli impianti a fune" (3)

Le tabelle C 1/8, C. 1/9 e C. 1/10 della lett. C) dell'accordo nazionale 10 ottobre 2001 sono così modificate

C. 1/8

Figure professionali	parametri	Modalità di accesso
Guardialinee	140	Parametro di accesso
Guardialinee	158	Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)
Guardialinee	165	Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (1)

C. 1/9

Figure professionali	parametri	Modalità di accesso
Manovratore AS/MO/LOC	140	Parametro di accesso
Manovratore AS/MO/LOC	158	Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)
Manovratore AS/MO/LOC	165	Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)

C. 1/10

Figure professionali	parametri	Modalità di accesso
Operatore qualificato Funivie portuali	140	Parametro di accesso
Operatore qualificato Funivie portuali	158	Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)
Operatore qualificato Funivie portuali	165	Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '26' and various illegible signatures.]

L'intestazione del profilo professionale della figura del "MARINAIO", contenuta nel testo coordinato degli accordi aziendali del 20/02/02 e del 20/05/02 sottoscritti dall'ACTV di Venezia e dalle OO.SS.LL. locali e recepiti con presa d'atto delle Parti nazionali stipulanti la presente ipotesi di accordo, con il Verbale di incontro dell'8 ottobre 2002, è modificata come segue:

"Marinaio – parametro 129 (dopo 9 anni di mansioni effettive passa al parametro 145)"

[Handwritten signatures and initials]

27

Art. 5
Assegno perequativo

Ai lavoratori assunti nelle figure professionali dell'operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, successivamente al 27 novembre 2000, dal mese successivo a quello di maturazione di 4 anni di anzianità specifica ai sensi dell'art. 2, lett. c), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, è riconosciuto un assegno perequativo lordo di € 18 che rientra nella retribuzione normale.

Tale assegno non verrà più erogato alla attribuzione del parametro successivo a quello di accesso ovvero nei casi di attribuzione di un'altra figura professionale.

L'assegno predetto non trova applicazione nel caso del cd. capo-treno che non abbia le necessarie abilitazioni professionali.

[Handwritten signatures and initials]

28

Art. 6
Permessi retribuiti

Fatta salva l'attuale disciplina nazionale sull'orario di lavoro le aziende riconoscono:
dal 1° gennaio 2005: un permesso aggiuntivo annuo;
dal 1° gennaio 2006: un'ulteriore giornata di permesso annuo;
al personale che si trova in entrambe le condizioni sotto specificate:

- durante l'anno solare non siano effettuati riposi e/o giornate di non prestazione, aggiuntivi rispetto ai 52 riposi periodici, computati al netto delle ferie, dei permessi retribuiti nazionali, delle festività godute e delle giornate fruite per compensare prestazioni di lavoro effettuato eccedente l'orario normale contrattuale;
- durante l'anno solare l'orario di lavoro, computato secondo la normativa nazionale in vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché dell'orario straordinario compensato con la maggiorazione, non sia inferiore alle 39 ore medie settimanali.

I permessi retribuiti sono assegnati compatibilmente con le esigenze di servizio e previa richiesta inoltrata dal lavoratore con tre giorni di anticipo. Ove i permessi non possono essere usufruiti, per le citate esigenze di servizio, entro l'anno in cui si riferiscono, sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.

[Handwritten signatures and notes]
100 ell
settim
mar
14
29

Art. 7
Clausola sociale

In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 dell' all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.

Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi.

Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza.

L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente.

Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.

Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di sottoscrizione del presente accordo nazionale, restano confermati.

[Handwritten signatures and initials]

30

Art. 8
Formazione permanente - Diritto allo studio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e dall'accordo nazionale 10 febbraio 1978, le aziende, previo esame congiunto con le OO.SS.LL. competenti, promuoveranno processi di formazione professionale continua del personale avvalendosi delle opportunità a tale scopo offerte dalla legislazione europea, nazionale e regionale.

In tale contesto, le parti nazionali valuteranno la compatibilità della previsione di cui al citato articolo 53 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, anche con quanto previsto dalla riforma della scuola dell'obbligo (legge n. 53/2003).

[Handwritten signatures and initials]

31

Art. 9
CRAL

Al fine di potenziare l'associazionismo così come regolamentato dalle leggi vigenti e dall'articolo 11 della legge n. 300/1970, considerando il "tempo libero" come fattore positivo e come recupero psicofisico del lavoratore, le parti concordano sulla volontà di promuovere un più proficuo impegno da parte delle aziende volto a sostenere ed incrementare le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso circoli aziendali; circoli amministrati da organi costituiti a maggioranza da rappresentanti eletti tra i lavoratori e con la eventuale partecipazione delle aziende.

[Handwritten signatures and initials]

32

Art. 10

Patente di guida - Disciplina per il recupero dei punti

Qualora nell'espletamento delle mansioni, al personale addetto alla guida dei veicoli utilizzati dell'azienda siano stati detratti punti dalla patente e sia necessaria la frequenza di corsi, l'impresa si farà carico degli oneri conseguenti alla predetta frequenza, che avverrà fuori dell'orario di lavoro. Ove ne ricorrano gli estremi resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.

Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente assunti a suo carico.

Fermo restando la vigente disciplina in materia, le parti si impegnano ad inviare un avviso comune al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere una soluzione legislativa del problema, in linea con quanto già proposto per le altre categorie di trasporto.

[Handwritten signatures and initials]

33

Art. 11
Aumenti retributivi

- A copertura del periodo 1.1.2004 – 30.11.2004 al personale in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, verrà erogata una somma onnicomprensiva pari a 500 € lordi al parametro 175 (da riparametrare). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 a titolo di I.V.C. e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo gennaio – novembre 2004 (11 mesi). L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R.

Tale somma sarà erogata alle seguenti scadenze:

- 50% con la retribuzione del mese di gennaio 2005;
— il restante 50% con la retribuzione del mese di marzo 2005.

Tale importo sarà, comunque, erogato anche ai lavoratori assunti per attività stagionali che abbiano svolto almeno 120 giorni di prestazione lavorativa. Quest'ultima norma ha carattere speciale e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva

- Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 (da riparametrare) della scala parametrica è incrementato di € 105 lordi alle seguenti decorrenze:

1.12.2004: 40 euro

1.6.2005: 30 euro

1.9.2005: 35 euro

Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR.

Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

[Handwritten signatures and initials]

34

P. I. Cosimo Russo

AMAT**Ordine del Giorno del****PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°****Deliberazione n°****del****OGGETTO DELLA PROPOSTA**

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI DA UTILIZZARE NELLE MANSIONI DI "OPERATORE DI ESERCIZIO". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

ALLEGATI:

- Graduatoria selezione conducenti.
- Relazione Direttore Generale prot. 16401 del 2/8/05

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Permesso che:

- con deliberazione n° 30 del 30/3/2004 si stabiliva l'indizione di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei, da utilizzare nelle mansioni di "Operatore di Esercizio", dalla quale attingere per assunzioni del personale necessario a garantire la regolarità dell'esercizio giornaliero dei servizi;
- con il medesimo atto si stabiliva che le assunzioni si sarebbero potute attuare, in via congiunta o alternativa, nelle seguenti due forme:
 - a) con "Contratto d'inserimento" della durata di 18 mesi, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n° 276/2003, a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 121 del CCNL 27/11/2000;
 - b) con "Contratto a tempo indeterminato" a tempo pieno, ovvero parziale della durata minima di 24 ore settimanali, con inquadramento nel parametro retributivo 140 del CCNL 27/11/2000;
- la Commissione Esaminatrice, nominata con nota del Presidente AMAT prot. 22075 del 11/11/2004, al fine di sottoporre gli oltre 2000 candidati alle due prove d'esame prescritte nel predetto avviso pubblico, avviava i propri lavori in data 16/11/2004;
- con nota del 19/07/2005, prot. 15623, il Presidente della Commissione Esaminatrice trasmetteva la graduatoria finale di merito (all. 1), come risultante al termine dell'esame di tutti i candidati ammessi;
- con successiva nota del 02/08/2005, prot. 16347, la Commissione integrava la predetta graduatoria con un candidato che, avendo mancato di comunicare nelle dovute forme il

mutamento del proprio domicilio, non era stato raggiunto dalla convocazione per la prova teorica;

- Dopo l'avvio delle operazioni di selezione, in data 18/11/2004, fu sottoscritto tra associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali il C.C.N.L. autoferrotranvieri 2004/2007, trasmesso con circolare ASSTRA n° 46 del 27/01/2005;
- oltre agli adeguamenti salariali relativi al periodo di vigenza, il nuovo Contratto Nazionale degli autoferrotranvieri all'art. 2 ha regolamentato la "costituzione del rapporto di lavoro", recependo ed integrando le tipologie contrattuali introdotte dal D.Lgs. n° 276/03;
- in particolare, la nuova normativa contrattuale ha introdotto elementi di differenziazione rispetto a quanto precedentemente stabilito con l'avviso di selezione pubblica, ed in particolare:
 - parametro retributivo di accesso per i contratti di inserimento/reinserimento ridotto di soli 6 punti per gli operatori di esercizio (134 anziché 140), mentre il bando indicava parametro 121;
 - periodo di prova pari a 6 settimane per i contratti di inserimento/reinserimento, mentre il bando indicava due mesi;
 - obbligo di una formazione teorica non inferiore a 40 ore per ogni addetto;
- alla luce delle suddette innovazioni, il "contratto di inserimento/reinserimento" non offre più quegli iniziali margini di risparmio che avevano indotto l'azienda a contemplarlo come possibile forma di assunzione. La principale ragione di convenienza della forma di assunzione con "Contratto di inserimento", infatti, risiedeva nella possibilità di assegnare ai nuovi assunti, per un periodo predeterminato, un parametro retributivo di ingresso pari a 121, contro quello ordinario pari a 140. La modifica contrattuale intervenuta con la stipulazione del CCNL del 18.11.2004, che ha portato da 121 a 134 il parametro retributivo iniziale, ha fortemente indebolito, fino a renderla irrilevante, la convenienza di tale forma di assunzione. Essa, inoltre, impone all'azienda di strutturarsi in maniera tale da far fronte all'obbligo della formazione dei nuovi assunti, con conseguenti ulteriori oneri economici sia in termini di ore non lavorate per addetto che in termini di costi relativi alla strutturazione dell'attività di formazione prevista;
- per le ragioni esposte, tenuto conto della estensione dell'avviso pubblico che consente di ricorrere all'una o all'altra delle due forme di assunzione ivi previste, ovvero ad entrambe (solo caso, questo, in cui scatterebbe il meccanismo ivi indicato di 1 assunzione a tempo indeterminato ogni 3 con contratto di inserimento), si ritiene oggettivamente più rispondente la formula delle assunzioni a "Tempo indeterminato", da attuarsi scorrendo progressivamente e fedelmente la graduatoria finale di merito, fino al soddisfacimento del fabbisogno aziendale di addetti in possesso del profilo di "Operatore di Esercizio".

Tanto premesso va considerato che per ciò che attiene al fabbisogno numerico delle unità da assumere nel profilo di "Operatore di esercizio", al prot. 16401 del 02/08/2005, allegato alla presente deliberazione (all. 2), è stato assunto un elaborato redatto dal Direttore Generale, con il quale sono state determinate le vacanze organiche in tale profilo esistenti al 31.7.2005 sulla base dei seguenti elementi:

- a. volume complessivo annuo dei servizi da erogare per effetto dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto (per i servizi urbani) e con il COTRAP (per quelli interurbani), complessivamente pari a circa 8.340.000 km/anno;
- b. produttività unitaria per Conducente pari a 22.500 km/anno, quale applicazione dei criteri regionali stabiliti con Deliberazione G. R. n. 5955/1995, i quali riconoscono una incidenza di riserva tecnica pari al 5,00% del totale dei conducenti determinato sulla base del predetto criterio.

Il risultato della elaborazione eseguita in applicazione dei predetti criteri indica in 422 il numero complessivo degli addetti dell'area esercizio di cui l'azienda si può dotare, di cui 389 da utilizzare in mansioni di Conducente e 33 in "altre" mansioni (Coordinatori, Addetti, Operatori qualificati della mobilità, ecc.).

Tenuto conto della dotazione effettiva dell'area al 31.7.2005, pari a 332 unità, le vacanze complessive nel profilo di "Operatore di esercizio" ammontano, a quella data, a $(422 - 332) = 90$ unità, cui vanno aggiunti ulteriori 3 unità da utilizzare per i servizi scuola-bus, il che porta a 93 il numero finale massimo degli addetti in possesso di tale profilo necessari per l'intera copertura della dotazione organica dell'area.

L'elaborato citato indica, in aggiunta, come può mutare il numero degli addetti da assumere nel profilo di "Operatore di esercizio" in funzione del numero delle ore settimanali di lavoro contrattuali.

In particolare l'elaborato evidenzia che il volume di ore lavorate da 93 addetti assunti nel profilo orario pieno di 39 ore settimanali è identico a quello che possono assicurare 140 addetti eventualmente assunti nel profilo orario di 26 ore/settimana, da lavorare in 4 giorni settimanali su 6, per 6,30 ore/giorno (condizione resa possibile dal bando, che indica in 24 ore il numero minimo di ore settimanali contrattuali in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale). Questa ipotesi, peraltro, risulterebbe compatibile con l'attuale turnistica del movimento.

Il Consiglio di amministrazione, sulla scorta delle premesse di cui sopra e dello statuto aziendale, dopo aver esaminato tutti gli elementi riportati negli atti acclusi, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare l'allegata graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per l'assunzione di addetti nel profilo di "Operatore di esercizio" indetta in data 31.3.2004, trasmessa dal Presidente della Commissione esaminatrice con nota prot. 15623 del 19.7.2005, così come integrata con nota prot. 16347 del 2.8.2005;
2. di approvare l'assunzione di n. _____ addetti nel profilo di "Operatore di esercizio" con i seguenti vincoli contrattuali:
 - a. rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei confronti del quale troveranno applicazione le norme contenute nel CCNL di categoria e quelle del R. D. 148/31 e relativi allegati;
 - b. parametro retributivo contrattuale iniziale pari a 140;
 - c. numero di ore settimanali pari a _____, da lavorare su _____ giorni settimanali, secondo turnistica aziendale predisposta dall'area esercizio;
3. di subordinare la stipulazione dei contratti individuali di lavoro:
 - al preventivo conseguimento della certificazione di idoneità psico - fisica ex D. M. 88/99, da rilasciarsi a cura della ASL TA/1;
 - al possesso degli ulteriori requisiti previsti nel bando di selezione pubblica del 31.3.2004;
4. di procedere all'assunzione delle _____ unità indicate al precedente punto 2 nel rispetto della seguente tempistica:
 - a. n. _____ unità entro il _____;
 - b. n. _____ unità entro il _____;
 - c. n. _____ unità entro il _____;
5. di autorizzare il Presidente a valutare la opportunità di dare copertura alle ulteriori vacanze organiche nel profilo di "Operatore di esercizio" che dovessero registrarsi in futuro a seguito di dimissioni del personale attualmente in servizio.